

**XLVII.**

**TORNATA DEL 15 MAGGIO 1872**

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO.** — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione — Proposta della Commissione di nuova redazione dell'articolo 5. — Dubbi del Senatore Bonucci — Chiarimenti del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Bonacci — Avvertenza del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Poggi — Domanda del Senatore Panattoni — Dichiarazione del Relatore — Spiegazioni del Senatore Bonacci — Dichiarazioni del Senatore Pasqui — Approvazione dell'articolo 5. — Nuova redazione dell'articolo 7. — Proposta di aggiunta del Senatore Imbriani — Osservazione ed emendamento del Senatore Scialoia — Dichiarazione dei Senatori Conforti e Larussa, e del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Miraglia — Schiarimento del Senatore Conforti — Approvazione dell'articolo 7. — Nuova redazione dell'articolo 8 — Obbiezioni del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta soppressiva del Senatore Conforti — Approvazione dell'articolo 8 per parti e per intero — Approvazione dei primi 7 numeri dell'articolo 9 — Domanda del Senatore Borgatti sul numero 8, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei numeri 8 e 9 — Proposta d'emendamento del Senatore De Luca al numero 10 — Schiarimenti del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Reiezione dell'emendamento del Senatore De Luca, ed approvazione dei numeri 10, 11, 12 e 13 — Osservazione del Senatore Pasqui, e risposta del Ministro — Approvazione dell'intero articolo 9 — Schiarimento chiesto dal Senatore Ferraris sull'art. 10 — Considerazioni e proposta del Senatore Larussa — Osservazioni del Senatore Poggi in risposta ai Senatori Ferraris e Larussa — Dichiarazioni del Senatore Mirabelli — Dubbi del Senatore Imbriani — Schiarimenti del Senatore Poggi e del Ministro — Repliche dei Senatori Imbriani e Larussa — Osservazioni del Senatore Conforti — Approvazione dell'articolo 10.

La seduta è aperta a ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Fa omaggio al Senato: il Senatore professore Scacchi, a nome della Società Reale di Napoli, del Rendiconto e degli Atti dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche, della stessa Reale Società, per gli anni dal 1852 al 1872, non che di due Memorie intitolate: *Il Monte Volture ed il Tremuoto del dì 14 agosto 1851 del Profes-*

*sori Palmieri e Scacchi; L'incendio vesuviano del mese di maggio 1855 dei Professori Guarini, Palmieri e Scacchi.*

**Seguito della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Domando alla Commissione se è pronta a riferire sulla nuova redazione dell'articolo 5.

Senatore SERRA F. M. Alcuni membri della Commissione, che non avevano avuto contezza degli emendamenti proposti, si sono riuniti negli Uffici per esaminarli.

Senatore VIGLIANI. Prego il signor Presidente a voler attendere alcuni momenti la venuta dell'onorevole Relatore, il quale sta concertando appunto coi Colleghi e col signor Ministro, relativamente all'a proposta dell'onor. Ferraris.

*(In questo momento entra nell'aula il Relatore.)*

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione ha preso, come aveva promesso, in attesa considerazione l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Ferraris all'art. 5.; e quantunque essa creda che le frasi adoperate nell'articolo stesso possano soddisfare alle idee ed ai desiderii dell'onorevole proponente, tuttavia, trattandosi di dare maggiore chiarezza all'articolo, la Commissione è venuta nella determinazione di modificarlo nei seguenti termini:

« Non è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione per errore di fatto, per travisamento, estimazione od interpretazione di prove, atti o documenti della causa, nè pel modo con cui il giudice abbia fatto uso del suo prudente arbitrio nei limiti determinati dalla legge.

» Sono però soggette a Cassazione le sentenze le quali attribuiscono ai fatti in esse stabiliti, o agli atti o documenti della causa, una definizione o un effetto diversi da quelli attribuiti loro dalla legge. »

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Ferraris accetta la nuova redazione?

Senatore FERRARIS. Dichiaro d'accettarla dal momento che la formola venne notevolmente migliorata.

PRESIDENTE. Il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 5 come è nuovamente redatto dalla Commissione.

*(Vedi sopra.)*

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BONACCI. Il presente articolo si riferisce tanto alle materie civili quanto alle materie penali, come quasi tutti gli articoli di questo progetto. Questo sistema, mi si permetta dirlo, genera non poco imbarazzo nella discussione.

Intanto farò qui notare una cosa che interessa specialmente il diritto penale. Il ricorso per cassazione (dice il progetto) non è ammesso per errore di fatto. Per il civile la cosa cammina da sé.

È evidente che per un errore di fatto in materia civile, non si può ammettere il ricorso in Cassazione, perchè per l'errore di fatto, anche evidentissimo e che scaturisca dagli atti della causa, provvede il rimedio della revocazione. In penale il rimedio della revocazione non vi è.

Nell'articolo del progetto ministeriale, quale era stato accettato dalla Commissione, si era creduto di provvedere a questo col riservare per l'errore di fatto il rimedio della *revisione*; ma il rimedio della revisione tutti sanno (i legali almeno) che è ristretto a pochissimi casi, rarissimi, straordinariissimi: il caso che quello che si credeva ucciso ricomparisca, si mostri vivo; il caso di una sentenza basata su testimoni che poi si scuoprano falsi e vengano condannati per falsa testimonianza: il caso di due sentenze fra di loro contraddittorie, in modo che per un medesimo fatto, per un identico crimine la colpevolezza degli uni implichi la innocenza degli altri. Ecco i soli casi in cui si può invocare il rimedio della revisione.

Vi sono però altri errori di fatto a cui la revisione non provvede e ai quali fino ad oggi provvedeva e provvede il rimedio della Cassazione. Io temo che con questa disposizione noi pregiudichiamo, e non poco, la sorte dei ricorrenti in materia penale.

Dirò ciò che mi si presenta di primo intuito alla memoria. Prendo per esempio il caso di un errore di fatto circa l'età del condannato, caso che si è più volte verificato in Francia e anche in Italia.

Una Corte d'Assise, o un tribunale correzionale, ha condannato un minore di età, senza tener conto di questa circostanza di fatto emergente dagli atti della causa; la Corte di Cassazione francese ha cassata la sentenza, e lo ha fatto, non solo quando la prova dell'età emergeva dagli atti del processo, ma ancora quando questa prova risultava da nuovi documenti irrefragabili.

Addurrò un altro esempio non impossibile a verificarsi. Suppongasi un errore che prenda la Corte d'Assise circa la risposta dei giurati; errore, non che impossibile, facilissimo a veri-

ficarsi, e verificatosi talvolta, in quei processi complicati, in quei processi *monstres* (mi si passi l'espressione) in cui vi sono migliaia di quesiti o parecchie decine di accusati e di condannati. In questi processi la mente dei giudici è molto affaticata, e quindi può darsi benissimo che essi prendano un solenne abbaglio circa il responso del giuri, supponendo, p. e., non ammesse le circostanze attenuanti a favore di un tale accusato, mentre erano state ammesse; ovvero ritenendo esclusa la circostanza della provocazione quando era stata affermata, e via discorrendo. È evidente dunque che si possono verificare nella sentenza denunciata degli errori di fatto, la cui prova emerga dagli atti medesimi; e con la redazione dell'articolo come sta si verrebbe a togliere il rimedio che ora si ha di far annullare la sentenza che ne fosse infetta. A me pare che questo sia un grave inconveniente, e per conseguenza invocherei dalla Commissione, e dalla cortesia dell'onorevole signor Ministro Guardasigilli, che si modificasse la redazione dell'articolo in modo che non si precludesse quindi innanzi la via a riparare quest'enorme ingiustizia, ricordandosi che si tratta di materia penale che è essenzialmente d'ordine pubblico.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per verità pare a me che l'articolo, come era scritto nel progetto ministeriale, potesse dare minor occasione a questioni; ma secondo l'una compilazione e l'altra, io credo che le difficoltà promosse dall'onorevole Senatore Bonacci non abbiano fondamento, e che basti considerare il concetto dell'articolo medesimo, per vedere che i pericoli che si temono, non possono verificarsi. Infatti qual'è il concetto dell'articolo? Questo solo, che la Corte di Cassazione è giudice del diritto e non del fatto. *Quaestio facti in arbitrio est iudicantis; quaestio juris auctoritati legis reservatur.*

Quando adunque si tratta di estimazione di fatti, o di interpretazione di atti, ogni questione è di competenza del giudice del merito. Ma nel progetto, che ho avuto l'onore di presentare al Senato, si provvedeva ad altri casi, nei quali l'errore non fosse più di fatto ma di legge; allorché cioè il giudice abbia scambiato le conseguenze giuridiche che sono dalla legge attribuite ad un

fatto già accertato e messo fuori di discussione. Quando il fatto è fuor di dubbio, ma il giudice lo definisce diversamente da quanto determina la legge, o ne deduce conseguenze giuridiche diverse da quelle, che la legge ha stabilite, la Corte di Cassazione rescinde la sentenza; nel primo caso perchè la definizione legale del fatto è in contraddizione col fatto stesso stabilito, e si risolve in falsa applicazione della legge; nel secondo caso perchè l'effetto giuridico attribuito al fatto è diverso da quello che gli attribuisce la legge.

Non si poteva però permettere che nella Corte di Cassazione si ricominciasse ad istruire sui fatti, per ricercare, secondo gli esempi dell'onorevole Bonacci, se effettivamente l'imputato sia di età minore, o maggiore. Questioni sono queste che debbono essere riserbate ai giudici del merito; altrimenti, se si aprisse la via a queste indagini, l'imputato nel suo ricorso potrebbe presentare una fede di nascita qualunque. Ma allora sorgerà la questione, p. es., se la fede riguardi veramente lui od un'altra persona, e si dovrà necessariamente procedere ad investigazioni ed istruzioni novelle. E dove si arresterebbe allora questo nuovo stadio di indagini e di ricerche?

Del rimanente l'onorevole Bonacci può facilmente vedere che, stabilita una volta la distinzione fra questione di fatto e questione di diritto, come è nel concetto dell'articolo, non si va incontro ai pericoli da lui accennati.

Se infatti, negli atti della causa è stabilito che il condannato è di età minore, e nondimeno gli fu applicata la pena prescritta per i colpevoli di età maggiore, si verifica la seconda ipotesi dell'articolo, che dichiara soggette a cassazione le sentenze le quali diano ai fatti in esse stabiliti od agli atti e documenti della causa effetti diversi da quelli determinati dalla legge.

Dicasi lo stesso dell'errore nell'interpretazione del verdetto: se in base al verdetto il giudice dice omicidio premeditato quello che dal verdetto apparisce essere omicidio semplice, o dice frode il fatto che il verdetto definì per furto, o furto semplice quello che il verdetto definì come qualificato, la Corte di Cassazione annulla; ma non perchè faccia nuovo esame dei fatti, sibbene perchè ai fatti già stabiliti i giudici del merito hanno attribuito una definizione diversa da quella data dalla legge: è una *quae-*

*stio nominis*, come diceva Cicerone, la quale si risolve in falsa applicazione della legge.

Parmi dunque che gli scrupoli dell'onorevole Bonacci trovino risposta tranquillante nella seconda parte dell'articolo.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Io credo di non essermi spiegato abbastanza, e che il Signor Ministro (certo per mia colpa) non abbia ben compreso la mia obbiezione. Io non dubito che la qualificazione del fatto sia nelle attribuzioni della Corte regolatrice: questa è massima elementare, inconcussa.

Quando i giudici del merito stabiliscono il fatto, e mi dicono: il fatto è questo, esso risulta dalle tali e tali circostanze; e poi mi dicono che è furto, per cagion d'esempio, quello che è appropriazione indebita; mi dicono che è assassinio quello che è omicidio semplice; mi dicono che è rapina quello che sarà truffa, in questi casi entra bene la Corte regolatrice giudice supremo del diritto. Questa, lo so bene, è una questione di diritto e non una questione di fatto. A ciò provvede la seconda parte dell'articolo.

Invece, io suppongo il caso che la sentenza medesima del Tribunale o della Corte cada in errore di fatto, e mi dica, per esempio, che è maggiore d'età quello che è realmente minore, e che risultava tale evidentemente da documenti autentici depositati negli atti.

In Francia, lo ripeto, hanno cassato benanco sopra documenti nuovi (quando erano irrefragabili), hanno considerato che era cosa ripugnante all'ordine pubblico che un minore per esempio condannato a morte per errore siffatto si mandasse al supplizio, ognora che fosse stata presentata alla Corte di Cassazione la prova evidente che questi era minore di età.

Ma, prescindiamo per ora da questa questione; riserbiamola all'altro articolo dove si parla dei nuovi documenti che non si possono presentare alla Corte; ora non trattiamo di ciò.

Io parlo dei fatti risultanti dagli atti medesimi della causa. La Corte d'Assise dice che dal verdetto dei giurati non sono state ammesse le circostanze attenuanti per il tale accusato, e invece dal verdetto originale dei Giurati risulta che sono state ammesse.

La Corte d'Assise dice che i giurati hanno risposto *no* al quesito sulla provocazione, e in-

vece risulta che i giurati hanno detto *si*. Questo è un travisamento del verdetto, e conseguentemente oggi si cassa, poichè il verdetto è la base fondamentale della sentenza. Ora, ponete che venga sanzionato l'articolo come sta scritto: Quando in esso si dice che l'errore di fatto non dà mai luogo a rimedio di Cassazione, io non trovo come si possa aprire l'adito alla Cassazione, verificandosi i casi che io ho supposto. Quindi a me pare che la difficoltà sussista tuttora, e dovrebbe a mio giudizio essere rimossa con una modificazione dell'articolo stesso. L'inconveniente nasce, lo ripeto, perchè si sono unite le materie civili colle materie penali, le quali non hanno fra esse una perfettissima analogia. Imperocchè gli affari civili sono regolati massimamente dal diritto privato; il diritto pubblico ci entra piuttosto indirettamente che direttamente; nelle materie penali invece la cosa procede in senso al tutto contrario; si tratta d'ordine pubblico, si tratta di materie che interessano altamente l'ordine pubblico.

Ecco perchè, non per vano scrupolo, ma per impulso di mia coscienza, ho creduto di fare queste poche osservazioni.

Senatore PANATTONI. Io dichiaro di aderire ai concetti dell'onorevole Bonacci.

PRESIDENTE. Si metterà ai voti l'articolo.

Senatore POGGI. Desidererei conoscere il parere della Commissione sul dubbio espresso dall'onorevole Bonacci.

PRESIDENTE. La Commissione ritiene l'articolo?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione a questo punto riterrebbe l'articolo come è concepito; salvo a vedere in seguito; in altri articoli successivi, e specialmente in quello di cui parlava l'onorevole Senatore Bonacci, relativo ai documenti producibili in Cassazione, o in altro articolo dell'Appendice, se per avventura occorra qualche spiegazione o qualche disposizione che possa togliere i dubbi od i pericoli dall'onorevole Bonacci additati. L'attuale articolo dovrebbe stare, secondo l'avviso della Commissione, nella formola generale nella quale è concepito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono d'avviso che l'articolo debba rimanere come è, perchè, ripeto, la seconda parte provvede al caso sup-

posto dall'onorevole Senatore Bonacci. Quando si dica che c'è luogo a cassazione allorchè si attribuisce ai fatti stabiliti nelle sentenze ed ai documenti della causa una definizione od un effetto diverso da quello che loro spetta per legge; io in verità non so quale caso si possa verificare in cui la Corte di Cassazione, vista la contraddizione tra i fatti e i documenti, e la definizione e gli effetti ad essi attribuiti dal giudice di merito, non possa porvi riparo. Tali sono gli esempi che ha addotti l'on. Senatore Bonacci. Se vi è questione di età, ed è dimostrato da un documento della causa che l'imputato è minore, e nondimeno fu condannato come maggiore a pena diversa da quella stabilita dalla legge; è evidente che la Corte di Cassazione rescinde il giudicato per erronea applicazione di legge. Del pari, se i giurati dichiararono di ammettere le circostanze attenuanti e nondimeno la Corte non ne tenne conto, e non ha diminuita, come doveva, la pena di un grado, la Corte di Cassazione rimedia annullando, perchè il fatto preso per base della sentenza, è diverso da quello che credettero i giudici.

L'onorevole Senatore Bonacci ammette che sia nella competenza della Cassazione questa facoltà; solo teme che or cessi di esserlo. Io ritengo invece che le è conservata con le parole di quest'articolo, perchè, comunque non si dia ricorso per titolo di travisamento di fatti, si dice però che « Sono soggette ad annullamento per falsa applicazione di legge le sentenze nelle quali i giudici del merito dopo aver stabilito le condizioni di un fatto, le clausole di un atto, diano loro una definizione od un effetto diverso da quello che loro spetta per legge. »

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Io non avrei difficoltà nessuna ad accettare questo articolo nonostante la locuzione, che mi lascia luogo a dubbi.

Però debbo osservare che le Corti di assise alle quali spetta rilevare l'età minore dell'accusato in seguito alla fede di nascita che sia in processo, possono per inavvertenza non vedere il documento, e condannare l'imputato come maggiore.

Se noi avessimo in penale la revocazione come l'abbiamo nel civile, non vi sarebbe difficoltà, perchè questo sarebbe proprio un'er-

rore di fatto che darebbe luogo alla revocazione.

Ma siccome non l'abbiamo, spetta alla Corte di Cassazione a correggere l'errore.

Io, per me, nonostante la locuzione poco felice dell'articolo, non mi tratterrei dal farlo, perchè credo che una formola puramente generica della legge, comunque espressa, debba sempre interpretarsi in conformità dei principii di giustizia, ma non si può negare che questa seconda parte dell'articolo possa far nascere dei dubbi che sarebbe bene dilleguare con un più preciso linguaggio.

Non è questo un errore cadente sulla interpretazione di un atto o di un documento, ma è un'ommissione vera e propria nascente dal non aver visto in processo quell'atto e quel documento, per cui ne può essere derivato che il ricorrente sia stato condannato ai lavori forzati, quando in ragione dell'età doveva esserlo soltanto alla reclusione od alla relegazione.

Si dovrà sempre correggere; ma perchè adoperare una locuzione che ponga in dubbio la competenza della Corte di Cassazione?

Qui si tratta di non aver visto la fede di nascita, non di averla male interpretata; sarebbe bene dunque che l'articolo fosse modificato.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Mi pare che per maggiore intelligenza, quando siamo d'accordo che debba intendersi l'articolo nel modo che propone l'onorevole Bonacci, il Senato dovrebbe venire ad una dichiarazione in proposito. Ecco perchè io mi sono accostato al desiderio del Senatore Bonacci: non è questione della forma dell'articolo, è questione se convenga rimanere nell'incertezza in cosa che riguarda l'ordine pubblico.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io, per parte mia, non voglio contendere che qualche cosa occorra fare nel senso dell'onorevole Bonacci: ma non già perchè la sua tesi sia pregiudicata da questo articolo, come è proposto, o perchè l'articolo sia venuto a restringere qualche disposizione del Codice di Procedura Penale, o della legge di ordinamento giudiziario.

Nè dal Codice di Procedura Penale, nè dalla legge dell'ordinamento giudiziario, abbiamo di-

sposizione alcuna che permetta di produrre innanzi la Corte di Cassazione, documenti o prove che non abbiano appartenuto al giudizio, o sia per istabilire che un fatto fu travisato, o che fu negletto dal Giudice Correzionale o dalla Corte di Assise.

Al silenzio della legge ha provveduto la giurisprudenza.

Così, per esempio, nella materia tanto importante della regolare costituzione del Giuri, certamente, o Signori, non troverete nella legge dell' Ordinamento Giudiziario, nè nel Codice di Procedura Penale, che innanzi alla Corte di Cassazione si possa addurre come mezzo di nullità, che uno dei giurati non aveva le qualità richieste dalla legge: e tuttavia il mezzo fu ammesso, perchè la Costituzione del Giuri è cosa essenzialissima e di ordine pubblico, dalla quale è impossibile declinare.

D'altro canto, se la sentenza della Corte d'Assise disdicesse al verdetto dei Giurati, è evidente che, quantunque il caso non sia espressamente contemplato dalla legge, la sentenza potrebbe e dovrebbe essere annullata, perchè il verdetto fa parte intrinseca della sentenza; e la contraddizione tra l'una e l'altro non potrebbe mai essere tollerata.

Senatore BONACCI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Ho chiesta la parola per un fatto che direi quasi personale, mentre mi accorgo di non essere stato ancora compreso. Il caso che io suppongo, non è già quello che immagina l'onorevolissimo Relatore; egli immagina che dal processo non risulti l'età del condannato; mentre io per lo contrario immagino che ciò risulti; che ci sia un documento autentico dal quale apparisca l'età del condannato; ma che la sentenza, in contraddizione al detto documento autentico, lo ritenga *de plano* per maggiore. I giudici non hanno posto mente a quel documento, o non lo hanno veduto. Questo è il caso mio, la mia ipotesi.

Io non parlai di documenti nuovi; ho detto però e mantengo che in Francia sono andati più avanti, e hanno cassato anche nel caso che nel processo non fosse il documento autentico dell'età, perchè nè il difensore, nè le parti avevano pensato a presentarlo. — Devo dire per esattezza che nella Cassazione francese c'è stata oscillazione su questo proposito, ma però

la giurisprudenza finale è andata nel senso più benigno, e si è cassato anche per documenti nuovi, evidenti ed irrefragabili.

In quanto poi al potersi presentare in Cassazione documenti nuovi, io domando il permesso di dire che nella legge attuale questa disposizione l'abbiamo. Abbiamo l'articolo 662 del Codice di Procedura penale, che dice: « Trascorso questo termine il cancelliere comunicherà gli atti, il ricorso, e i documenti presentati al Pubblico Ministero ecc. ecc. » Dunque le parti possono presentare documenti alla Cassazione e all'articolo 661 si dice: « I ricorsi e i documenti trasmessi alla Corte di Cassazione saranno dal cancelliere annotati in apposito registro e immediatamente ne sarà data notizia agli avvocati ecc. ecc. »

Di più, in materia di giurati, trattandosi di cause eminentemente d'ordine pubblico, tutte le Cassazioni del mondo hanno ritenuto e ritengono che non solo si possano esibire documenti nuovi, ma che anzi debba la Corte ordinare, ove d'uopo, un'inchiesta formale, come si è fatto più volte, e dalla Corte di Napoli, e da quella di Toscana, e da quella di Torino, nonchè da quella di Francia, per vedere se il giurato è cittadino, se ha l'età, se è pazzo o sano di mente, e se insomma ha i necessari requisiti per essere giurato.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io debbo respingere un'opinione che mi ha attribuita l'onorevole Senatore Bonacci, la quale non è né poteva essere nell'animo mio.

Io non ho mai detto, che la Corte di Cassazione non possa esaminare se il Giuri sia stato legalmente o non legalmente costituito: ho detto solo, e ripeto, che la legge non ha disposto nulla in proposito; e che ciò non ostante la giurisprudenza ha provveduto come volevano le eminenti ragioni dell'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Ora la parola è al Senatore Pasqui.

Senatore PASQUI. Io aveva fatto adesione all'avvertenza messa innanzi dal signor Senatore Bonacci; ora però la ritiro perchè il caso da lui argutamente fatto presente al Senato parmi trovi il suo scioglimento nella disposizione attuale.

Egli accennava al caso che si potesse riputare

d'età maggiore chi effettivamente fosse minore. Questa non sarebbe che erronea interpretazione, e vi si potrebbe provvedere per le considerazioni molto opportunamente svolte dall'onorevole Ministro; per cui ritiro, come diceva, la mia adesione.

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo art. 5 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si riprende la discussione dell'art. 7.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel desiderio di evitare ulteriori questioni, dichiaro che siccome ciò a cui voleva appunto provvedere il progetto coll'ultimo comma dell'art. 7 si trova risolto espressamente nella materia civile, dove si tratta dell'accettazione espressa o tacita delle sentenze, e nella materia penale sonovi altre disposizioni che contengono i medesimi o pressochè i medesimi principii, propongo io pure di lasciare la legislazione nello stato in cui si trova e di togliere dall'art. 7 le ultime parole. Potrebbe quindi l'articolo stesso essere così redatto:

« Non è ammesso ricorso per cassazione contro le sentenze appellabili, nè contro quelle che per difetto di appellazione sian passate in cosa giudicata. » Il resto di questo primo comma sarebbe tolto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del Signor Ministro?

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Ringrazio il signor Ministro della concessione fatta, ma mi parrebbe che la cosa non fosse molto chiara, perchè qui quando si parla delle *sentenze appellabili*, anche quando per difetto ecc., si viene in seguito a comprendere ancora le sentenze correzionali che in seconda istanza, vale a dire in appello, sono rese dai Magistrati di appello. Ora, invece si viene a ritenere senza alcun dubbio che in un caso penale, vale a dire in un caso correzionale, allora quando vi sia un'accettazione tacita e chiara.....

Voci: Si toglie anche questo.

Senatore CONFORTI. Allora bramerei che si leggesse la nuova formola qual è proposta.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Anch'io bramerei sentire come verrebbe formulato quest'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene la formola proposta ieri?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione mantiene la formola di ieri, che corrisponde a quella dell'articolo 7, sino all'ultimo inciso, del quale ha fatto cenno il signor Ministro.

PRESIDENTE. Allora il primo comma dell'articolo 7 sarebbe così concepito:

« Non è ammesso ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili, nè contro quelle che per difetto di appellazione siano passate in cosa giudicata. »

Il primo comma si fermerebbe qui, e poi seguirebbe:

« Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre la opposizione. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io mi proponeva di portare un emendamento, lavorando sopra più larga tela di considerazioni nel medesimo verso del Senatore Conforti. Ora il signor Ministro, e con esso la Commissione, propongono di recidere dal primo capoverso dell'articolo 7 le ultime parole, che reputano aver dato luogo alle obiezioni fattegli. Io convengo che questo secondo consiglio ripara ad una parte del male, ma non ripara a tutto per la materia penale. Epperò stimo debito mio di espor brevemente i miei argomenti perchè si scerna tutta l'importanza della questione, e si vegga come l'emendamento che presento, superisca ad un grave bisogno, chiarendo una dottrina di supremo ordinamento di giustizia.

Con la nuova formula, che il Ministro consente, si lasciano le cose com'erano; non s'innova punto. Si abbandona al criterio vario della giurisprudenza una questione che è necessità decidere, affinchè si abbia in materia grave un *diritto certo*.

Si stima oggimai come errore nella scienza il credere, come taluni ancor fanno, che si possa rinunciare espressamente o tacitamente al beneficio dei termini a ricorrere in materia penale. Se n'è quistionato lungamente nella suprema Corte di giustizia di Napoli da uomini competentissimi. E i più autorevoli giu-

reconsulti ritengono che non si possa in nessuna guisa rinunciare ai termini. E come si potrebbe, trattandosi di provvedimento di ordine pubblico, perciocchè *interest reipublicae* che le violazioni solenni della giustizia penale siano denunziate e corrette? Nè il pubblico Ministero ha facoltà di non giovarsi di un rimedio dato, se nel decorrimento dei termini egli scorge l'errore; anzi il termine appunto gli è dato a ciò, per meditare e provvedere.

Fino all'ultimo momento dei termini egli deve aver questa libertà e questa facoltà, ed il legislatore ha voluto che potesse no: ricorrere, ma che dovesse aver il termine intero per riflettere se debba ricorrere o no. Quel termine aperto è dato per attirare la sua attenzione specialmente sulla cosa, e non può esimersi da quest'obbligo, senza violare la legge che lo stima necessario: il termine in materia penale è obbligatorio.

Hanno ragionevolmente propugato i giureconsulti, che codesta teorica è così severa, nella giustizia penale segnatamente, che un Pubblico Ministero, il quale ha dato le sue requisitorie e le ha vedute accolte e seguite dalla Corte di merito, ove si accorga dell'errore della Corte e denunzi ne' termini l'errore di esse, può pretendere che la decisione sia corretta in Cassazione. Non osta nè può ostare il fatto precedente del Pubblico Ministero in materia di ordine pubblico; egli, se scorge l'errore della decisione, anche quando vi abbia cooperato, ha l'obbligo di farlo correggere. Ogni acquiescenza espressa o tacita non nuoce; debbe provocare, per correggere siffatto errore, finchè i termini, d'altra parte brevissimi, sono aperti.

E come nol può il Pubblico Ministero, nol può tampoco la parte privata e condannata. Non può questa precedentemente rinunciare a nessuno dei suoi mezzi di difesa, non può consentire precedentemente di non valersi delle garanzie che la legge ha riputato indispensabili per l'appuramento del vero e per l'applicazione esatta del diritto nell'interesse pubblico della difesa. Non si vuol difendere? La legge le assegna il difensore. Confessa spontaneamente il reato? La legge vuole che la confessione sia *vestita*, come diceva l'antico Foro. Vuole essa, per tedio di vita e per fastidio superbo di sé e delle cose, rinunciare in suo danno a' termini? Nol può, perciocchè è materia di ordine pubblico, ed *interest reipublicae* la difesa degl'imputati, interessa alla società intera che il reo non abbia a

subire più pena che non si meriti, e che l'innocente sia dichiarato innocente, e non corra il rischio di pena alcuna.

Io dunque propongo, in via di emendamento, che, a toglier ogni fluttuazione di giurisprudenza per l'avvenire, si dichiari esplicitamente quale sia la mente del legislatore, aggiungendosi al capoverso 1 del 7° articolo, secondo la compilazione stampata e presentata dalla Commissione, le seguenti parole: *L'accettazione espressa o tacita non ha luogo in materia penale.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho domandata la parola soltanto per fare una dichiarazione. Noi non tocchiamo in questo articolo la questione dell'accettazione espressa o tacita delle sentenze penali, e lasciamo le cose come sono nel Codice di procedura.

Una volta che si tolgono le ultime parole che erano scritte nell'articolo, le quali erano dirette a risolvere la questione che fu suscitata, mi pare inutile rinnovare ora la questione medesima. E ciò tanto più perchè quella questione sorta sotto l'impero dell'antica legislazione, difficilmente potrebbe sorgere adesso, mentre il Codice di procedura civile regola espressamente questi casi, e nel Codice di procedura penale vi sono disposizioni sufficienti per risolverla nel medesimo senso.

Ridotta la cosa a questi termini, credo in verità che l'onorevole Imbriani potrebbe prescindere dal presentare quell'aggiunta.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Io volevo sottoporre al Collega Imbriani un'osservazione che in parte è compresa in quelle fatte dall'onorevole Ministro; ma vi fo un'aggiunta.

La mia osservazione è questa: il Collega Imbriani lamenta un difetto del Codice di procedura penale, e lamenta pure che in questo articolo non si modificano le disposizioni del Codice di procedura civile e penale. Ma quello che reputiamo dovere essere modificato lo è già stato in appendice di questa legge, nella quale appendice si trovano appunto tutte quelle modificazioni che il Governo e la Commissione credono che si debbano apportare alle disposizioni di quei codici.

Se dunque egli crede che l'accettazione delle

parti, la esecuzione della sentenza, nei giudizi penali, quando la sentenza è appellabile, non possa mai indurre la conseguenza che diventi inappellabile, questa è una proposta che egli potrà fare, quando si tratterà di discutere l'appendice, e potrà indicarla come una disposizione da aggiungere a quelle del Codice di procedura penale.

Lasciando l'articolo 7 presso a poco come è, anzi con una modificazione che a bella posta proporrò al Senato, credo che la questione resti intatta, e si determina non solo pei casi pei quali è già provveduto, ma anche per quelli cui vuol provvedere il legislatore, senza che si sia obbligati a modificare questo istituto della Cassazione.

Ed appunto per questo io direi :

« Non è ammesso ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili » (è questo il principio dell'articolo), ed aggiungerei a vece delle seguenti parole che si leggono nell'articolo, queste altre: « anche quando per fatto del ricorrente nei casi indicati dalla legge sia passata in cosa giudicata. »

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore IMBRIANI. Domando parola.

Senatore SCIALOIA. Perché, quando la legge indica che l'esecuzione o la mancanza dell'appellazione fanno diventare inappellabile una sentenza, come nelle cause civili, non sarà ammesso ricorso in Cassazione?

Quando la legge non induce dal fatto del ricorrente, dalla sua quiescenza e dall'esecuzione della sentenza, che questa non sia più impugnabile, come sarebbe il caso che propone l'onorevole Senatore Imbriani, non sarebbe più applicabile questa sanzione di legge.

Io vorrei che considerasse il Senato che questa legge che noi facciamo, non deve semplicemente potersi riferire allo stato presente delle disposizioni che leggiamo nei nostri Codici di Procedura, ma a tutte quelle modificazioni che il legislatore potrà introdurre in questo giudizio. Per altro io proponeva questa sostituzione di parole, poichè nello stato presente delle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale, potrebbe stare la parte dell'articolo fino alle parole *passata in cosa giudicata*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il sig. Ministro cede la parola al Senatore Conforti?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parli pure.

Senatore CONFORTI. Io accetto compiutamente l'articolo nel modo come adesso è redatto.

Il mio emendamento riguardava semplicemente le ultime parole, vale a dire *né contro le sentenze definitive che il ricorrente abbia accettato espressamente o tacitamente*. Quando queste siano tolte, come lo consentono l'onorevole Ministro e la Commissione, io accetto compiutamente l'articolo.

Si è voluto risolvere per legge una questione la quale i Tribunali avevano sempre deciso in questo modo, che non si potesse ricorrere in Cassazione se prima non si sperimentava il grado d'appello. Quando si procede saltuariamente, la Corte di Cassazione non può ricevere il ricorso. Se ci è stata qualche divergenza, quest'articolo viene a rimuoverla compiutamente.

Voi non volete dare tre giorni di tempo ad un condannato alla pena dell'ergastolo per pensare se debba o no presentare il ricorso, mentre il progetto ministeriale, mentre la Commissione, quando si tratta di condanna capitale, vale a dire, della pena di morte, ribadiscono il chiodo e preferiscono che non solo si debba produrre il ricorso per parte del difensore, ma se il difensore lascia passare il termine senza produrre il ricorso, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di mandare il processo in Cassazione. Allora i motivi che si presentano dal difensore che viene eletto dopo il termine stabilito, vengono discussi nell'interesse della parte.

Voi avete riguardo per il condannato a morte: sta bene: abbiate un poco di riguardo al condannato ai lavori forzati a perpetuità. Talora si propende forse più per l'uno, che per l'altro. Ma io veggio che gli uomini si ammazzano, ma non si condannano da se stessi ai lavori forzati a perpetuità.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho domandato la parola per far osservare al Senato a che cosa si riduce quest'art. 7, tolte le ultime parole che io consento si tolgano perchè, come dissi, le questioni che erano dirette a risolvere le credo già risolte dai codici di procedura civile e di procedura penale. Si riduce a decidere due

controversie. La prima è questa: si può ricorrere direttamente in Cassazione quando si tratta di una sentenza appellabile, ovvero bisogna prima esperire il rimedio dell'appellazione? La seconda è questa: se è trascorso il termine per appellare, per guisa che la sentenza sia passata in cosa giudicata, si può ricorrere egualmente per Cassazione?

A questo provvede la prima parte dell'articolo, dicendo che contro le sentenze appellabili non vi è ricorso per Cassazione, e che se pure sono passate in giudicato, perchè la parte non abbia fatto appello nel termine voluto dalla legge, non può ricorrere per cassazione, giacchè doveva prima sperimentare il giudizio di appello.

Resta un'altra controversia che riguarda le sentenze contumaciali, e la seconda parte dell'articolo dispone coerentemente ai premessi principii che non si può ricorrere per Cassazione, finchè non sia trascorso il termine per fare opposizione, giacchè quando v'ha il rimedio ordinario, vano è tentare il rimedio straordinario.

Ecco le quistioni che la giurisprudenza più ricevuta aveva risolte nel senso espresso nell'articolo propostovi, e che ora vengono ad essere risolte per legge.

Perciò pregherei l'onorevole Imbriani a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Dichiaro che ritiro il mio emendamento, che tendeva soltanto a correggere una espressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Avendo l'onorevole Imbriani ritirato il suo emendamento, io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Desidero fare un'osservazione riguardo all'ultima parte dell'articolo; si dice in essa:

« Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre la opposizione. »

Questo comma dell'articolo è perfettamente inutile, perchè l'identica disposizione sta sanzionata nell'ultima parte dell'articolo 517 del Codice di Procedura civile, come scorgesi dall'appendice al presente progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non vorrei dire che poche parole che ho già ripetute varie volte in questa discussione, cioè: che questa disposizione ci è, è vero, nel Codice di procedura civile, ma non nel Codice di procedura penale, e sol perciò si è creduto utile ripeterla in quest'articolo.

Senatore LARUSSA. Ringrazio il Signor Ministro della spiegazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Mi rincresce di dover prolungare questa discussione, ch'è stata suscitata dall'onorevole Conforti . . . . .

Senatore CONFORTI. (Me ne pento.)

Senatore MIRAGLIA. No, anzi gli son grato per aver egli avuto il merito di portar molta luce nella quistione.

Voglio dire che se l'onorevole Ministro Guardasigilli consente che si tolga l'ultima parte del 1° comma dell'articolo 7, deve restare come si trova la prima parte, relativa alla inammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze appellabili, anche quando per difetto di appellatione siano passate in cosa giudicata. Esporrò brevemente le ragioni per le quali si è introdotta nel progetto di legge questa disposizione.

Certamente, avuto riguardo al gravame ordinario dell'appellazione, non si può sperimentare il rimedio straordinario di cassazione. La regola di diritto è che il rimedio straordinario è contro le sentenze di ultima istanza.

In Francia era così rigoroso questo principio, che contro le sentenze appellabili e non appellate, non si ammetteva il rimedio straordinario di *ritrattazione*; e se si veniva a scovire posteriormente la falsità del documento o il dolo personale che aveva servito di base alla sentenza passata in cosa giudicata, si prorogava il termine per l'appellazione. Ma il codice di procedura civile italiano ha seguito un altro sistema ammettendo il ricorso per revocazione che corrisponde à *la requête civile* dei Francesi, anche contro le sentenze di prima istanza.

Rimane oggi adunque il solo dubbio se le sentenze appellabili, e non essendo state appellate nel termine stabilito dalla legge per sperimentare il gravame ordinario dell'appellazione, potessero essere impugnate di ricorso per cassazione, essendo il termine stabilito per questo gravame più lungo di quello voluto dalla legge per l'appella-

zione. Per esempio, il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali civili è di sessanta giorni; e quello del ricorso per cassazione è di novanta. Si potrebbe impugnare di ricorso per cassazione nell'ottantesimo giorno una sentenza di tribunale civile che non è stata appellata nel termine di sessanta giorni? No, ris, onde l'articolo in discussione è giustamente, per la ragione semplicissima che si trova passata in cosa giudicata quella sentenza che non è stata appellata: chi non ha voluto il gravame ordinario, non può volere il gravame straordinario.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un semplice schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miraglia, sarebbe una la questione, mentre invece son due quelle che l'onorevole Ministro e l'onorevole Commissione han cercato di risolvere.

Qui si tratta di due casi: non si può ricorrere in Cassazione quando si tratta di una sentenza appellabile, perchè si deve prima sperimentare l'appello; non si può nemmeno ricorrere in Cassazione se, per difetto d'appello, si è fatta passare la sentenza in cosa giudicata.

Senatore MIRAGLIA. Quando l'onorevole Senatore Conforti dice che è d'accordo colla Commissione, cessa il bisogno di un emendamento perchè son d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 7 per porlo ai voti:

« Non è ammesso ricorso per Cassazione contro le sentenze appellabili, nè contro quelle che, per difetto di appellazione, siano passate in cosa giudicata.

« Non si può ricorrere per cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre l'opposizione. »

Chi approva questo articolo voglia sorgere. (Approvato.)

« Art. 8. Contro le sentenze preparatorie o interlocutorie le quali, senza risolvere definitivamente alcun punto controverso, provvedono alla istruzione della causa, non è ammesso ricorso per cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. L'esecuzione, anche volontaria, di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento.

quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva.

» Contro le sentenze di competenza, e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente una questione incidentale, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza o la questione incidentale decisa. »

Senatore BONACCI. Domando la parola per uno schiarimento su quest'articolo 8, redatto nuovamente dalla Commissione d'accordo col signor Ministro.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione s'è messa d'accordo col signor Ministro che questo capoverso dell'articolo 8 debba cominciare colle parole: *Nelle materie civili e commerciali, contro le sentenze ecc. ecc.*

Senatore BONACCI. Bramerei vedere la precisa forma di quest'emendamento.

Senatore CASTELLI E. Premette le materie civili e commerciali.

Senatore FERRARIS. Domando uno schiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonacci rinunzia alla parola?

Senatore BONACCI. Vi avevo rinunciato perchè credevo che la nuova redazione della Commissione troncasse affatto la discussione sulla quale mi proponevo di parlare; ma non conoscendo ancora la nuova redazione dell'articolo, mi riservo la parola.

PRESIDENTE. Rileggo la nuova redazione dell'articolo 8.

(*Vedi sopra, aggiungendo in principio del capoverso le parole: Nelle materie civili e commerciali.*)

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Bonacci ha la parola.

Senatore BONACCI. Avrei bisogno di avere sotto gli occhi l'articolo.

PRESIDENTE. Pare che la Commissione rinunzi alla sua redazione, ed accetti quella del progetto ministeriale.

Rileggo dunque l'articolo come fu proposto dal Ministro, coll'ultima aggiunta.

« Art. 8. Contro le sentenze interlocutorie o d'istruzione non è ammesso ricorso per Cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. L'esecuzione

zione, anche volontaria, di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva.

» Nelle materie civili e commerciali contro le sentenze di competenza, e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente un punto controverso, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza o la questione incidentale decisa. »

PRESIDENTE. La parola spetta al Sen. Ferraris.

Senatore FERRARIS. Mi pare che colla nuova redazione venga chiarito quel dubbio sul quale desideravo qualche spiegazione dall'onorevole signor Ministro e dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno domanda più la parola. . . . .

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Bramerei che la onorevole Commissione e l'onorevole signor Ministro Guardasigilli mi dessero una spiegazione; questa prima parte dell'art. 8 riguarda tanto la materia civile quanto la materia penale?

Voci. Sì, sì!

Senatore CONFORTI. Ebbene, se riguarda l'una e l'altra materia, vediamo quali ne sarebbero le conseguenze. Vi è detto: « Contro le sentenze interlocutorie o d'istruzione non è ammesso ricorso in Cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. L'esecuzione anche volontaria di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva. »

Dunque in materia penale la Corte di Cassazione darà un giudizio di fatto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È una sventura che questa legge sollevi difficoltà ad ogni piè sospinto; tuttavia io sono certo che se la si consideri attentamente, moltissime difficoltà non sorgerebbero neppure.

Invero, qual è il timore dell'onorevole Senatore Conforti? Egli lo trae dalle ultime parole di quest'articolo, dove si dice: « Ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento, quando le dette sentenze non abbiano influito

sulla sentenza definitiva. » Ora, qual è il concetto che si è voluto esprimere? Che quelle sentenze interlocutorie e d'istruzione, le quali non hanno avuto seguito, nè hanno avuto influenza nella sentenza definitiva; quand'anche contengano nullità, non danno luogo a Cassazione.

La Corte certamente le può riprovare come Corte regolatrice; ma perchè dovrà annullare il giudizio definitivo per nullità verificatesi in una sentenza preparatoria, d'istruzione, la quale (sentenza, non nullità, notate) non ha avuto più alcuna influenza nella sentenza definitiva? Sarebbe un rescindere il giudicato senza ragione. Supponete, per esempio, che siasi ordinata una perizia e che nella sentenza che l'ha ordinata sia occorsa una nullità; che però nella sentenza definitiva di questa perizia non siasi tenuto conto, perchè non ha avuto influenza sulla decisione della causa (per esempio, se fu dichiarata prescritta l'azione). Perchè annullare il giudizio definitivo? Così pure in materia penale. Si ordina, per esempio, l'audizione di certi testimoni, ma poi questi testimoni non sono più ascoltati nella pubblica discussione perchè si credono inutili, vengono rinunziati e quindi non influiscono nella sentenza definitiva. Or suppongasì che quella sentenza preparatoria o di istruzione che aveva ordinata l'audizione dei testimoni, contenesse una nullità. Domando io: vi è necessità di annullare l'ultimo giudizio per un vizio, dirò accademico, che non ha portato alcuna influenza nella sentenza definitiva?

Ecco lo scopo dell'articolo. Questo progetto di legge, lo confesso, è stato formulato col pensiero di ridurre il più possibile le cause di cassazione ed evitare quei prolungamenti eterni dei giudizi, degli annullamenti e de' rinvii, che non mutano nulla, ma traggono in lungo l'amministrazione della giustizia.

Io credo pertanto che questa disposizione di legge sia legittima, giusta, economica, e soprattutto conforme a quel concetto che tutti abbiamo, di istituire un tribunale che provveda ai bisogni della giustizia e della legalità, senza moltiplicare ed eternare le liti.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Certamente è cosa oltremodo desiderabile, che i giudizi, specialmente quando si tratta di giudizi criminali, siano

spediti, ma non si può prescindere dalla osservanza di quelle forme, le quali possono avere una influenza nella decisione definitiva.

Ora io domando all'onorevole Ministro.

I giurati che cosa dicono quando danno il loro verdetto?

I giurati dicono semplicemente *sì* o *no*.

La Corte di Cassazione, essendo collocata in sì alto grado, da cui non può discendere per discutere fatti, può calcolare se quelle nullità, se quelle sentenze abbiano o no avuto influenza?

Ce ne potrà essere qualcheduna, ce ne potrà essere qualche altra, ma allora la Corte di Cassazione ha un arbitrio sconfinato, è Corte del fatto, e sostituirà il suo arbitrio a quello della legge.

Quindi io credo che da questo articolo debbano essere tolte le ultime parole.

PRESIDENTE. L'onorevole Conforti propone un cambiamento nell'articolo?

Senatore CONFORTI. Propongo che siano tolte le ultime parole del primo paragrafo dell'art. 8:

« ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva. »

PRESIDENTE. Allora si metterà a voti l'articolo separatamente.

Se nessuno chiede più la parola, procederemo alla votazione.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione, riferendosi alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, persiste nella redazione dell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione dunque mantiene la primitiva redazione.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Quella s'intende concordata col signor Ministro.

PRESIDENTE. Metterò allora ai voti la prima parte dell'articolo ottavo.

La rileggo.

« Contro le sentenze esecutorie o d'istruzione non è ammesso ricorso per Cassazione, se non dopo la sentenza definitiva ed unitamente al ricorso contro di questa. »

Questa è la parte consentita dall'onorevole Conforti.

La metto ai voti. Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Rileggo la seconda parte dell'articolo:

« L'esecuzione, anche volontaria, di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva. »

(Approvato.)

Adesso leggo la terza parte dell'articolo:

« Nelle materie civili e commerciali contro le sentenze di competenza, e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente un punto controverso, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza o la questione incidentale decisa. »

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 9.

(Vedi *infra*.)

Senatore DE LUCA. Domando la parola sul paragrafo 10.

Senatore BORGATTI. Domando la parola sul paragrafo 8.

PRESIDENTE. L'articolo essendo composto di molti paragrafi, se nessuno domanda la parola sull'insieme dell'articolo medesimo, io credo conveniente di mettere in votazione i singoli paragrafi, e dar quindi la parola ai Senatori De Luca e Borgatti, quando saremo ai paragrafi sui quali intendono parlare.

« Appartiene altresì alla Corte di Cassazione il pronunciare:

» § 1. sulle domande di remissione delle cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione. »

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« 2. sulla designazione della Corte che deve procedere contro imputati di più crimini commessi in diverse giurisdizioni, e sulla precedenza dei giudizi per crimini attribuiti a diverse competenze per ragione di materia o di persona. »

(Approvato.)

« 3. sulla designazione della Corte d'appello, che nei casi stabiliti dalla legge deve procedere a giudizio penale contro i componenti di altra Corte. »

(Approvato.)

« 4. sull'azione civile contro i consiglieri

della Corte di Cassazione, delle Corti di appello o di assise, contro i procuratori generali od i loro sostituti. »

(Approvato).

« 5. sulle domande di revisione delle condanne criminali. »

(Approvato).

« 6. sulle domande per regolamento di competenza fra Corti d'appello, o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte d'appello. »

(Approvato.)

« 7. sui conflitti di giurisdizione fra le Corti di appello, o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte di appello. »

(Approvato.)

« 8. sui conflitti di competenza per ragione di materia nei casi di rinvio al pretore ad al tribunale correzionale, che si tenga incompetente per diversa definizione di reato. »

La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Ho chiesto la parola sul paragrafo 8, per rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro Guardasigilli.

Nella tornata del 6 io diceva che, se è vero quello che vennero affermando alcuni dei più autorevoli difensori della Cassazione, pare che *uno dei più gravi ed importanti uffici* di questa istituzione sia quello di vegliare alla custodia dei limiti di tutti i poteri. Ne conseguirà logicamente che se vi ha materia che debba ritenersi di competenza esclusiva della Corte di Cassazione, è quella dei conflitti di attribuzione fra il potere amministrativo ed il potere giudiziario. Ma siccome allora io notai questo, soltanto per mettere in evidenza le incoerenze dei propugnatori della Cassazione, riservandomi di fare ad altro tempo una formale proposta, farò ora pure una eguale riserva, e mi limiterò a rivolgere all'onorevole Ministro Guardasigilli una preghiera; ed è che egli, con quella operosità che lo distingue, voglia rivolgere il suo studio a questa materia e presentare al più presto che potrà quel progetto di legge che è già enunciato all'art. 13 della legge sul contenzioso amministrativo; la quale è rimasta incompleta.

Occorre appena che io dichiaro che con questa mia preghiera non intendo di vincolare in modo qualsiasi la libera iniziativa del signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho accennato anche nella Relazione presentata al Senato quale sia l'importanza di questa questione, la quale d'altra parte è già indicata nella legge sul contenzioso amministrativo. Il Senato comprende pertanto che è questa questione di molta difficoltà, come lo mostrano anche gli studi che sono stati fatti in diversi paesi per risolverla.

Per ciò io non posso prendere formale impegno davanti al Senato di presentare oggi o domani un progetto di legge sull'oggetto, bensì di studiare la questione, d'accordo col Ministro dell'Interno, nella speranza di poter proporre un progetto di legge che riesca a soddisfare la doppia esigenza della giustizia e dell'amministrazione, col costituire per la risoluzione dei conflitti di attribuzioni un magistrato che tenga il mezzo tra le autorità giudiziarie e le amministrative, senza che l'una preponderi sull'altra. Questo studio prometto di fare, e nel più breve tempo possibile.

Senatore BORGATTI. Ringrazio l'onorevole Ministro della fatta dichiarazione.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo 8 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Paragrafo 9. « Sui conflitti di giurisdizione fra le Autorità giudiziarie e i tribunali militari di terra e di mare. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Paragrafo 10. « Sulle domande per dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego di giudici inamovibili. »

La parola è al Senatore De Luca.

Senatore DE LUCA. Progo l'onorevole Ministro e la onorevole Commissione a darmi uno schiarimento sopra questo paragrafo 10, la cui dicitura non mi sembra esatta.

Ed invero in esso si legge:

« La Corte di Cassazione pronunzia sulle domande per dispensa, rimozione e destituzione dall'impiego di giudici inamovibili. »

Ma *pronunziare*, nel senso di tutto l'articolo, vuol dire *decidere, sentenziare*; ed a me pare che la Corte di Cassazione non sia, nè possa

essere investita di questo dritto, di questa facoltà.

Lo Statuto dice: *La giustizia emana dal Re, ed il Re istituisce i magistrati.* La dispensa quindi, la rimozione, la destituzione appartengono al Re che istituisce i magistrati. È ovvio che chi istituisce, destituisce. Tutto al più la Corte di Cassazione, ed in questo convengo, dà il suo parere; parere grave, autorevole, ma sempre parere. Il Ministro può chiedere alla Corte di Cassazione se convenga dispensare, rimuovere o destituire un giudice inamovibile; ma il Re solo pronunzia la dispensa, rimozione o destituzione di esso.

Trovo pure nel paragrafo in discorso le parole *sulla domanda.* Domanda di chi? Se la dicitura resta come sta, potrebbe forse sorgere nella mente degli agenti del Pubblico Ministero, o de' Presidenti de' Collegi l'idea di arrogarsi il diritto di promuoverla; ed a me pare che l'esercizio di tale delicatissimo dritto debba riservarsi al solo Ministro Guardasigilli.

Finalmente mi permetto di osservare che la parola *destituzione* dovrebbe essere cancellata dal paragrafo. La legge prevede i casi di destituzione, ed una volta verificati, dev'essere applicata inevitabilmente. La dispensa o rimozione di un giudice inamovibile può essere questionabile, ed è bene che si operi dietro l'avviso autorevole del Supremo Magistrato; ma la destituzione dovrebbe essere riservata soltanto in casi in cui un giudice fosse incorso in un reato; ed allora la legge provvede da sè, e non vi è bisogno di parere.

Senatore TECCHIO, *Relatore.* Domando la parola.

Senatore DE LUCA. Io propongo quindi il seguente emendamento al paragrafo 10:

« Dà il suo parere sulla domanda del Ministro Guardasigilli per la dispensa e rimozione di giudici inamovibili. »

Attendo dalla cortesia dell'onorevole Commissione e dell'onorevole Ministro gli schiarimenti richiesti.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore.* Il paragrafo 10, al quale accenna l'onorevole Senatore De Luca, riceve la sua esplicazione dagli articoli 203, 204, 205 e 206 della legge d'ordinamento generale giudiziario del 6 novembre 1865.

L'articolo 203 parla appunto della dispensa dall'impiego per le cause ivi indicate: l'articolo 204 parla della destituzione; l'articolo 205

parla della rimozione; e finalmente l'articolo 206, dice che la destituzione e la rimozione dall'impiego per le cause espresse nei precedenti articoli 203, 204 e 205, è ordinata con Decreto Reale, previa declaratoria conforme della Corte di Cassazione a sezioni unite.

Ecco dunque che la Corte di Cassazione non dà solamente un parere, ma fa veramente un giudizio.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Ho chiesto da chi debba essere promossa la domanda, ed ho espresso il mio sentimento che tal facoltà spetti unicamente al Ministro. Parmi che, restringendola così, si ovvii a molti inconvenienti che potrebbero sorgere nel seno stesso della magistratura, e si aumentino le guarentigie del Giudice inamovibile.

Si è detto che ciò è abbastanza spiegato dalle leggi organiche e di procedura; ma noi ora stiamo facendo una nuova legge organica, ed essa sola avrà impero. Era necessario quindi o di trascrivere esattamente quelle disposizioni che si volevano conservare, o di tacere, lasciandole in vigore. Ma poichè se ne è fatto un paragrafo nuovo, e si è variato nella dicitura, ne consegue che il legislatore ha voluto portare la modificazione che nell'articolo si legge.

Mi permetto da ultimo di osservare all'onorevole Senatore Tecchio, che la espressione *dichiara* da lui indicata, se non come sinonima, che non lo è, equivalente alla parola *pronunzia*, essa, dico, non solo esprime una idea affatto diversa, ma non è neppure esatta.

Ma che cosa dichiarerà la Corte di Cassazione? Per quanto io mi sforzi di pensare parmi che non possa dichiarare altro che il suo parere.

Ma egli conchiude sostenendo come opportuna ed esatta la parola *pronunzia*; ed io credo che la parola *pronunzia* non può applicarsi che alla parte decisiva di una sentenza, o di un'autorità. Si inseriscono le conclusioni, si espone il fatto, si considerano le ragioni, ma si pronunzia soltanto la decisione, la condanna.

Ora, nella specie, questa parola non appartiene che al Re, il quale pronunzia la dispensa, la rimozione o la destituzione del Giudice inamovibile.

Quindi, se è inesatta la parola *pronunzia*, e quella di *parere* non piace, pregherei la Com-

missione, nella sua incontestata dottrina, a sostituirne un'altra più adatta e confacente.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io credo che nella nostra legislazione la parola *pronunciazione* e la parola *dichiarazione* valgano perfettamente lo stesso; si pronuncia dichiarando, e si dichiara pronunciando. In sostanza, la legge ha voluto che la dichiarazione o la pronuncia, che dir si voglia, appartenga (nelle materie di che si tratta) alla Corte di Cassazione, a sezioni unite; talché senza tale pronuncia o dichiarazione non possa il Potere esecutivo procedere alla dispensa, rimozione, o destituzione di un Giudice inamovibile.

Senatore DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE LUCA. Sono dolente di non poter essere soddisfatto de' chiarimenti dati dall'illustre Relatore della Commissione.

Se la *pronuncia* equivale ad una sentenza, allora non veggo la necessità del Decreto Reale. In questo caso la sentenza si esegue con le solite forme, in nome del Re sì, ma senza il bisogno di un Real Decreto che le dia vita. Ed allora è la Corte di Cassazione che direttamente destituisce, rimuove o dispensa il Giudice inamovibile. Ma se si conviene che la dispensa, destituzione o rimozione si opera direttamente con Real Decreto, allora di necessità ne consegue che, in sostanza, la voluta pronuncia non è che un parere, un avviso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dirò una sola parola: in questo articolo non si fa che compendiare le varie attribuzioni della Corte di Cassazione. La parola *pronuncia* è parola generica; e significa essere nelle attribuzioni della Corte di Cassazione il proferire quella serie di deliberazioni. Indi l'articolo viene enumerando le diverse materie su cui la Corte pronuncia, cioè sulle domande di remissione, sulla designazione delle Corti, sui conflitti ecc. e qui al numero 10 dice: *sulle domande per dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego di giudici inamovibili*.

È dunque nulla più che una indicazione sommaria; il resto sta nella legge organica del 1865, che non è abolita e di cui vennero testè letti dall'onorevole Relatore gli articoli che fanno al caso. Ma poi chi debba fare questa domanda, quali siano gli effetti della pronunciazione, co-

me si proceda sopra queste domande, ecc. tutto sta nella legge del 1865, che non viene modificata. Per queste ragioni credo che l'onorevole Senatore De Luca possa cessare dall'insistere sopra una proposta, la quale, permetta che lo dica, non ha ragione di essere.

Senatore DE LUCA. Ma allora se tutto ciò è nella legge, trovo superfluo questo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Luca vuole fare una proposta?

Senatore DE LUCA. La mia proposta l'ho indicata.

PRESIDENTE. La prego di scriverla.

Senatore DE LUCA. Mi permetta il Senato un'ultima osservazione.

Se per esempio, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, il Re non emanasse il Decreto di dispensa, di rimozione o di destituzione, la *pronuncia* del Supremo magistrato resterebbe senza effetto? Ma può concepirsi sciamamente che un *pronunziato* della Cassazione resti senza effetto? Sostenere così la proposizione sarebbe incivile, ingiurioso al supremo magistrato il quale non *pronunzia* inutilmente. Dunque? dunque è gioco forza conchiudere, che non è un *pronunziato*, ma un parere.

Da questo dilemma non si esce: o l'atto che si domanda alla Cassazione è una sentenza, un *pronunziato* magistrale, ed allora è inutile e supervacaneo il Real Decreto. O si riconosce la indispensabilità di esso, ed allora l'atto della Cassazione non è più una sentenza, ma un *parere*.

Ma siccome nessuno impugna che spetta al Re il decretare la destituzione, rimozione o dispensa del Giudice inamovibile, e che il Re è libero di decretarla o no, così nessuno può attribuire all'atto della Cassazione, valore diverso da quello di un *parere*, autorevole, rispettabile, sì, ma, ripeto, sempre parere. E siccome dalle parole dell'on. signor Ministro, ogni dubbio non si è dileguato dalla mia mente che le parole della presente proposta non vengano a turbare menomamente le cose già stabilite, con altre leggi esistenti apposite, in materia gravissima, così io mi credo nel dovere di insistere nel mio emendamento, che depongo sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento per chiedere se è appoggiato: « Dà il suo parere sulla domanda del Ministro Guardasigilli per

la dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego dei giudici inamovibili. »

Chi l'appoggia, voglia levarsi.  
(È appoggiato.)

Lo metto ora ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

« 10. sulle domande per dispensa, rimozione o destituzione dall'impiego di giudici inamovibili; »

Chi approva il numero 10, si alzi.

(Approvato.)

« 11. sulle domande di annullamento nell'interesse della legge contro le sentenze del tribunale supremo di guerra e marina; »

(Approvato.)

« 12. sulle domande di annullamento contro le sentenze dei Consigli di disciplina della Guardia Nazionale; »

(Approvato.)

« 13. sulle altre materie attribuite alla Corte di Cassazione dai codici di procedura civile e penale, o da leggi speciali. »

(Approvato.)

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. Ho domandata la parola per fare un'aggiunta a questo articolo. Io veramente volevo farla al numero dieci, ma posso farla anche adesso. Trattandosi che pel numero dieci di questo articolo, la Cassazione si dovrebbe occupare di materie obbiettive, e non vedendo in nessuna parte di questo articolo stesso accennato alcun provvedimento speciale a questo proposito, domando se non fosse conveniente che l'applicazione della disposizione di questo numero dieci si facesse in Camera di Consiglio. Perchè trattandosi come dissi, di materie obbiettive, se si dovesse pronunciare in udienza pubblica, mi parrebbe che ciò potesse recare non poco danno al magistrato la cui condotta, i cui rapporti morali dovrebbero essere obbietto di deliberazione per parte della Cassazione; tanto più che questo magistrato è sempre in aspettazione del Decreto reale.

Ecco quanto sottometto alle considerazioni del Senato e del Sig. Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io l'ho detto

poco prima che con ciò non si muta nulla; le cose restano come stanno, e le forme di procedura sono nelle leggi organiche. Qui non si è fatto che ricordare le attribuzioni della Corte di Cassazione, non altro che questo, onde riunire sotto un solo articolo tutto ciò che essa è chiamata a fare.

In quanto poi al decidere in Camera di consiglio o in adunanza pubblica sopra le domande indicate al n. 10, l'on. Senatore Pasqui conosce che ciò è regolato dalla procedura. Vi sono disposizioni che indicano in quali casi si procede in adunanza pubblica, ed in quali in Camera di consiglio.

Vi possono essere varie circostanze che determinino la via da tenersi, e forse ordinariamente si pronunzia in Camera di consiglio; ma, come dissi, è materia già regolata dal Codice di procedura, e credo che non bisogna portarvi innovazione con questa legge.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. Appunto perchè mi pareva che nelle leggi organiche non ci fosse abbastanza chiarezza riguardo a questa parte di procedura, io credevo che fosse opportuno farlo qui, affinchè si provvedesse in modo da non pregiudicare la dignità del funzionario.

PRESIDENTE. Si passa alla votazione dell'intero articolo 9.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 10. La Corte di Cassazione è divisa in tre sezioni: la sezione dei ricorsi, la sezione civile, la sezione penale.

» Ciascuna sezione tiene udienza in ogni giorno non feriato: decide col numero di sette votanti. Se in una sezione manca il numero dei votanti stabilito dalla legge, questo è compiuto coi consiglieri di altra sezione; ma quelli che hanno votato nella sezione dei ricorsi non possono giudicare dello stesso affare nella sezione civile. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Quest'articolo 10 contiene due disposizioni principali.

1. L'introduzione della sezione dei ricorsi dichiarata e sancita nella prima parte.

2. Il modo con cui dovranno comporsi le

sezioni e tenersi le udienze, oggetto questo del capoverso.

Io ho già avuto l'onore di accennare come intorno alla sezione dei ricorsi, io abbia qualche dubbio, ma che tuttavia non avrei difficoltà di ammetterla.

Dalla discussione che non mancherà al certo d'aver luogo in questo recinto, su tale argomento, non dubito, potrò attingere le ragioni a cui abbia a conformarmi per dare in definitiva il mio voto.

Io mi propongo, ora, di esporre al Senato e di far presente al signor Ministro ed alla Commissione i miei dubbi intorno all'intrinseco ed estrinseco del modo con cui si vorrebbero composte le sezioni e tenute le udienze.

Il congegno proposto consiste in questo, che ciascheduna delle sezioni della Corte di Cassazione tenga udienza in tutti i giorni non feriat, e che assegnando, in ipotesi, secondo il sistema della Commissione a tutte le Corti, oltre il Primo Presidente, 42 Consiglieri, tre Presidenti di Sezione, che vuol dire 45 giudici, si avrebbe per ciascuna sezione un numero di 15; i quali istituirebbero tra loro una specie di turno, per modo che se dal n. 1. al 7. dovessero sedere per esempio nel primo giorno, nel secondo sarebbero dal 2. all'8., nel terzo dal 3. al 9., e così di seguito.

Con questo sistema, cominciando dall'*intrinseco*, temo venga a trovarsi un ostacolo nella prima sorgente da cui deve derivare quella uniformità di dottrina, che deve della Corte di Cassazione formare come un solo pensiero: collettivo bensì, perchè elaborato da un collegio progressivo, perchè da uomini egregi; ma procedenti sempre per gradi, come si conviene a chi ha la missione di illuminare, o di segnare una via difficile ed intricata.

Ora, la diversità nella composizione, fatta quasi saltuaria, alternativa, temerei che lascierebbe, e darebbe modo, anzi quasi certezza, che finirebbe per introdursi diversità, ben sovente contrarietà nel metodo, nelle teorie, in tutta quella serie di processi, per cui nasce, si svolge, si estrinseca il voto di un Collegio, diversità e contrarietà che finirebbe per prodursi anche nelle sue decisioni.

Le quali differenze, e diversità, se non struggerebbero, certo nuocerebbero al vero scopo della Istituzione, detrarrebbero inoltre all'autorità dottrinale dei pronunziati della Corte.

Questo è il dubbio che si riferisce quasi alla parte intrinseca, al merito della Istituzione. Vi ha un altro dubbio, che si riferisce piuttosto all'*estrinseco*, e che forse è più importante di quello, che a prima giunta vi possa apparire.

In fatti, col congegno proposto, un ricorso, e le questioni, che da ciascheduno di essi possono sorgere, e che, ora, come devesi sperare, sotto l'impero dell'articolo 5, testè votato, non può non presentare importanza, potrà avere uno od un altro esito, secondo che sarà spedito in un giorno anzichè in altro, da un collegio di giudici, che può essere non solo diversamente composto, ma quasi intieramente cambiato.

Non basta ancora.

Ora per uno, ora per altro impedimento, sia pure sincero e legittimo, vi sono delle surrogazioni, che debbono essere, sia pure servate le norme generali, affidate al presidente di sezione o al primo presidente, ma che potrebbero dipendere da eventualità, apparire, non dico essere, prodotto di artificiali, od artificiose combinazioni in modo da aversi per questa o quella causa, una maggioranza piuttosto che un'altra. Quando pure tutto sia proceduto regolarissimamente, non mancheranno mai i sospetti e le calunnie. Nella composizione dei Collegi, materia gelosissima, tutto deve essere, per quanto possibile, predeterminato.

Quindi io sono in grandissima esitazione in merito di questo modo di composizioni del Collegio supremo giudicante.

Si contrapporrà, che bisogna pure trovare modo di sbrigare i ricorsi, di non lasciare accumulare arretrati. È vero; ma badiamo a non cadere, per indiretto, nel sistema delle sezioni che abbiamo condannato; studiamo altro congegno e mercè la riduzione prodotta dal voto sull'art. 5, se si adottassero ancora le ampliamenti che v'ho già annunziato, sul rimedio di revisione e rievocazione, confido potrebbe supplire e bastare. Anzi io ritengo che non si richieda un numero così grande di giudici e che soprattutto sia da rigettarsi un sistema, che produce una variazione periodica, giornaliera, nel modo con cui ciascuna sezione deve trovarsi composta.

Non faccio, per ora, proposte; sono dubbi non ancora esaminati, e degni dell'attenzione del Senato; massime che, appunto per questa, ed altre analoghe ragioni, venne differita ogni risoluzione sulla seconda parte dell'articolo 1.

Aspetto quindi le spiegazioni che non dubito mi saranno dalla cortesia del signor Ministro e da quella della Commissione fornite, e quando occorresse, pregherò il signor Presidente di nuovamente accordarmi la parola.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Non mi occupo della seconda parte dell'art. 10, di cui ha ragionato l'onorevole preopinante. Sieno quali si vogliano le cure del legislatore, non sarà mai possibile ottenere l'uniformità nei pronunziati giudiziari. I Collegi sono composti da uomini, ed è talune volte inevitabile la difformità dei loro giudizi. L'esperienza dimostra che l'intervento di un giudice, anziché di un altro nella discussione di una causa, ne fa mutare la decisione.

Ogni uomo giudica secondo i dettami della propria coscienza, e non segue volentieri l'opinione altrui. Laonde è affatto inutile torturarsi la mente per raggiungere uno scopo impossibile.

Mi soffermo invece alla prima parte dell'articolo, ove leggesi :

« La Corte di Cassazione è divisa in tre sezioni: la sezione dei ricorsi, la sezione civile e la sezione penale. »

Rendo lode alla sagacia dell'onorevole Guardasigilli, autore di codesto progetto. Ritenuta l'unicità della Suprema Magistratura, faceva mestieri di una nuova sezione, affinché non fosse ritardata l'amministrazione della giustizia, primo bisogno dei popoli.

Mi allontano però dal progetto, in quanto che non ammetto una sezione di ricorsi, ma sibbene una terza sezione per affari speciali.

Ragionando sul proposito, inevitabilmente debbo aver riguardo agli articoli susseguenti al decimo, nei quali sono specificate le attribuzioni della nuova sezione.

Nell'art. 11 dicesi: « La sezione dei ricorsi pronunzia prima sull'ammissione dei ricorsi per annullamento in materia civile e commerciale. »

Nell'art. 12 ravvisasi meglio specificato tale concetto dicendosi: « che la sezione dei ricorsi pronunzia la inammissibilità nei seguenti casi :

1. Se il ricorso non sia stato presentato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, o se non vi siano stati uniti gli atti ed i documenti sui quali è fondato.

Fermiamoci qui. Codesta disposizione accresce il dispendio dei litiganti, ritarda il compimento dei giudizi, e non giova in alcun modo

alla sezione civile, che deve occuparsi del merito. Io, per la lunga esperienza nel foro, sia come avvocato, sia come Consigliere di Cassazione, conosco essere pochissimi i casi nei quali debbe dichiararsi l'irricevibilità del ricorso, o per vizio di forma, o perchè decorsi i fatali. Ma se pure fossero moltissimi, non sarebbero di peso alla sezione di merito, bastando uno sguardo fugace agli atti per provvedere analogamente.

So bene, che dopo la pubblicazione del nuovo Codice di procedura, che prescrive, in pendenza del ricorso per Cassazione, rimanere sospesa l'esecuzione delle sentenze portanti l'arresto personale, si siano moltiplicati i ricorsi irricevibili; ma questo non toglie forza al mio assunto.

Siffatti ricorsi sono sempre non accompagnati dal deposito di multa. Ora, dovrà durarsi molta fatica a conoscere se siavi o no negli atti la ricevuta constatante il deposito?

Mi soffermo ora all'ultima parte del primo comma; « se non vi siano stati uniti gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato. » Qui la cosa è diversa. Il Magistrato deve ben ponderare il processo per giudicare se il ricorrente abbia esibito tutte le scritture necessarie a sorreggere i suoi appunti. Occorre questa osservazione. I ricorsi non riguardano mai una sola disputa, ma ne racchiudono molte. Mi rammento che mesi indietro proposi alla Corte di Napoli un ricorso che comprendeva 38 mezzi di annullamento svolti in 94 fogli di carta. Fortunatamente il carattere era bello, perchè diversamente non avrei saputo come sciogliere il mio compito. In mezzo a tanta materia, col progetto in esame si obbliga la sezione dei ricorsi a studiare tutta la causa, ed alla perfine ottenerne il risultamento di dichiararsi inammissibile qualcheuno dei mezzi proposti. Qual pro alla sezione di merito? Essa dovrà di bel nuovo rileggere il processo per la discussione di tutti gli altri mezzi non colpiti da irricevibilità. Così le parti soggiacciono a doppia spesa, e non possono celeramente ottenere lo scopo cui mirano.

Arroge al detto, che taluni mezzi di irricevibilità siano di tale natura da non potersi esaminare se non nella sezione civile. Per esempio: l'inammissibilità desunta dall'accettazione tacita ed espressa della sentenza impugnata, non può avere altra sede che nella sezione civile, ove la parte resistente è nel grado di dare le prove della sua eccezione.

Proseguiamo. Nel num. 2 dell'art. 12 è detto:

« se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso. » Domando io: dovrà durarsi molta fatica per affermare che contro quella tale sentenza la legge non consente il rimedio straordinario di cui si tratta? Bastano pochi istanti di riflessione. Laonde non si fa un gran servizio alla sezione civile sgravandola di questo pondo assai lieve.

Andiamo avanti. Le ipotesi specificate nei numeri 3, e 4, potrebbero dispensare la sezione di merito da talune discussioni. Ma io ritorno sempre a quel che or ora dicevo: non avviene mai che in un ricorso si svolga una sola tesi. Moltissimi sono gli appunti contro i pronunziati in ultima istanza. La Sezione dei ricorsi dichiara che non sussiste in fatto l'ommissione, o la violazione di forme, o che queste non siano prescritte a pena di nullità: dirà che la nullità era stata sanata sia espressamente, sia tacitamente. E bene! Qual beneficio si sarà reso alla giustizia ed al paese? La causa dovrà discutersi nell'altra sezione sopra i rimanenti capi del ricorso. Ecco una grave perdita di tempo, e dell'opera del Magistrato, col detrimento di coloro che sospirano la finale definizione delle loro vertenze.

Proseguiamo ancora. Nel n. 5, si prevede la seguente specie: « Se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Cassazione, o se i motivi siano manifestamente insussistenti. »

A fede mia, non mi è occorso mai di vedere verificata l'ipotesi di un ricorso estraneo alla competenza del Supremo Collegio. Non vi sono avvocati cotanto inesperti da udirlo fuori la cerchia delle sue attribuzioni. Ma se ciò pur potesse verificarsi, uno o due avvenimenti non debbono fare stato, per quel dettato della Sapienza Romana, che quel che accade rare volte, non debba richiamare le cure del legislatore.

Resta la seconda parte del detto numero 5, « se i motivi siano manifestamente insussistenti. » E qui ricordo la precedente osservazione, che i ricorsi sono sempre complessivi di più mezzi, perlocchè se per avventura fosse insussistente uno di essi, saranno fondati gli altri. Conseguentemente doppio esame nelle due sezioni: doppio dispendio: maggiore perdita di tempo.

Il progetto dice: *manifestamente insussistenti*.

Codesto avverbio è assai elastico. Quel che appare manifesto per un giudicante, non lo è per un altro.

Rarissimi sono i casi in cui si sostenga una ipotesi letteralmente respinta dalla legge.

Così, per esempio, niuno di certo imprenderà a sostenere che il testamento olografo non debba essere tutto di carattere del disponente; che un contratto non costituisca legge fra le parti, e via via. Le controversie giudiziarie quasi sempre offrono delle dubbiezze, perlocchè occorre fare uso dell'ermeneutica legale, traendo pro dei canoni riguardanti l'interpretazione.

L'onorevole Guardasigilli ben rammenterà la quistione agitata in Napoli rispetto al testamento segreto non sottoscritto in ciascun mezzo foglio. Si esaminò allora l'intelligenza dell'articolo 782 del Codice Civile. Domandavasi praticamente cosa importa la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio? E mestieri di tale sottoscrizione in ciascuna delle due pagine che costituiscono un foglio intero? Quella Corte sulle uniformi conclusioni del dotto giureconsulto, che ora degnamente siede nel banco ministeriale, ritenne la validità del *mistico*, quantunque una sola pagina del foglio intero si vedesse sottoscritta. Posteriormente, in un'altra causa, e con l'intervento di diverso Pubblico Ministero si andò in opposta sentenza.

Intendo in tal modo concludere, che nelle materie legali la massima parte delle cause presenta quistioni dubbie, nelle quali ora occorre attenersi alle parole, ora penetrare nello spirito della legge.

Dal qui premesso risulta che la sezione dei ricorsi, per scemare la sua responsabilità, nel dubbio, si appiglierà al prudente partito di rinviare le cause a discussione plenaria davanti la Sezione Civile. In cotal guisa si verificherà l'inconveniente di cui più volte ho parlato; cioè sciupio di tempo e di denaro.

Ma mi si domanderà. Che cosa ne volete fare di questa terza sezione? Io desidero che vi sia, ma col nome di Sezione speciale; e metterei nel computo di essa il giudizio nelle cause relative alle ipotesi indicate nei diversi numeri dell'articolo 9 del progetto. Aggiungerei ancora i ricorsi nelle materie elettorali, e quelli riguardanti le imposte in genere siano erariali, siano provinciali, o comunali.

Siffattamente daremo alla terza sezione una dote sufficiente di affari e disarcicheremo la sezione civile di non poche attribuzioni. In questo modo si farà eziandio il vantaggio dei litiganti, e si raggiungerà lo scopo cui mira l'onorevole

Ministro col progetto di legge in discussione.

Chiudo il mio ragionare non già con un argomento, ma colla semplice narrazione di un fatto.

Mesi fa visitò Napoli un egregio giureconsulto francese. Egli assistè alle discussioni nei diversi Collegi giudiziari e si mostrò soddisfatto della maniera come funzionavano.

Gli avvocati primari napolitani non mancano di compiere verso di lui le parti di cortese ospitalità. Interrogato che cosa pensasse della Sezione dei ricorsi, senza esitazione rispose così.

— La maggioranza dei giureconsulti francesi la ritiene come una superflua istituzione. — Ma perchè, allora gli si disse, non si abolisce? — Ei rispose: — Si trova da molto tempo installata e non è così agevole abbattere quel che esiste. —

Signori. Noi non siamo nella stessa posizione. Nel reame di Napoli, durante il Governo francese, fuvvi la Sezione dei ricorsi; ma dopo il 1815 coi nuovi codici si tolse, come ufficio di cui non si sentiva il bisogno. Nel Piemonte esisteva pure la Sezione anzidetta, ma il nuovo codice l'abolì, e per quanto sappia, niuno ha mosso querela di ciò. Perchè dunque al presente vogliamo creare una novità non reclamata dal foro, ed anzi censurata da molti scrittori, e di cui non evvi urgente bisogno?

Ora, senza abusare oltre dell'indulgenza avuta dal Senato ad ascoltarmi, mi riassumo in questi sensi. Vi sia nella Corte di Cassazione una terza Sezione col nome di *Sezione speciale*, e non di *Sezione dei ricorsi*.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Ho chiesto la parola per dare qualche notizia al Senato, oltre quelle che avrà raccolte dalle Relazioni dell'onorevole signor Ministro e della Commissione.

Pochi, in quest'Assemblea, sono coloro che hanno visto in funzione la sezione dei ricorsi, e questi pochi non sono contrari alla medesima. Gli altri ne discorrono, certamente con non minore competenza, ma gli effetti pratici non li conoscono.

Io, avendo avuto l'onore di presiederla per quasi quattro anni, mi credo in dovere di spiegare al Senato i vantaggi pratici di questa istituzione, i quali forse non sono noti all'onorevole Senatore Larussa, per essere la Corte di Cassazione di Napoli sprovvista di un tale convegno.

Se gli affari che si portano innanzi alla Corte di Cassazione fossero in tal numero e quantità, che una sola sezione, composta di un discreto numero di membri, anche maggiore di quelli che sarebbero assegnati oggi alla sezione dei ricorsi, potesse deciderli tutti, allora non vi sarebbe bisogno di pensare ad un convegno che aiuti a sbrigare le cause civili, per le quali una sola sezione non basta.

La sezione dei ricorsi nacque nello stesso tempo della istituzione della Cassazione; ed è un fatto ch'essa risolve, senza rinviare alla sezione civile una gran parte delle cause.

Per quel tempo che fu in esercizio nella Cassazione di Milano, cioè per circa sei anni, quasi la metà dei ricorsi sono stati decisi dalla medesima con sentenza di rigetto motivata, e quindi una metà meno d'affari si è presentata innanzi alla sezione civile. Questo è ciò che risulta dall'esperienza di sei anni; l'utilità in questa parte non può esser contrastata da nessuno. Ma per l'altra metà si va dicendo: vi è un raddoppio e di spesa e di fatica presso la Corte di Cassazione, e quindi un ricorrente deve fare due volte la sua difesa. Io non nego che questo sia un inconveniente; ma se ben si riflette, l'inconveniente non è così grave, da doverlo valutare fino al punto di respingere la sezione dei ricorsi, che decide definitivamente quasi la metà delle cause.

Prima di tutto, la procedura innanzi alla sezione dei ricorsi, quale almeno fu tracciata dal codice di procedura del 1859, e che oggi si vuole ristabilire, dispone che si presenti dal ricorrente la sola copia della sentenza denunciata e il ricorso motivato, e non altro; quindi la spesa è ben piccola. Poi si fa la discussione pubblica dal solo difensore del ricorrente. In questo, per avventura, se il Senato lo credesse, non ci sarebbe difficoltà di proporre, qualche temperamento, con cui si dicesse che tutte le volte che la sezione dei ricorsi credesse non necessaria la discussione pubblica del ricorso, in quanto gli paresse ammissibile, potesse ometterla, come si costuma in Francia; e soltanto le fosse vietato di pronunziare il rigetto del ricorso, senza la discussione fatta in udienza pubblica, e con l'invito del difensore a intervenire; così la discussione pubblica sarebbe ristretta a un minor numero di cause.

È un fatto che, dichiarato l'invio della causa avanti la sezione civile, il ricorrente se rad-

doppia la sua fatica, non però la spesa, può contare, con molta probabilità, che il suo ricorso nella più parte dei casi sarà accolto; giacchè la statistica dei sei anni ha dimostrato che una porzione non piccola, anzi la maggiore dei ricorsi ammessi alla discussione contraddittoria è seguita da una sentenza di cassazione. Quindi il ricorrente si può adattare a passare ad un secondo stadio in cui frequentemente riesce vincitore.

Avvertiva l'onorevole Senatore Larussa che qualche volta l'intimato produce innanzi alla sezione civile i documenti, dai quali, per esempio, risulta che il ricorso è stato presentato fuori del termine, che è stata accettata la sentenza; ma allora si intende benissimo che non vi è gran pregiudizio per l'intimato, il quale, col dedurre una semplice eccezione, ottiene una pronta risoluzione della causa; e il ricorrente che doveva conoscere quali eccezioni pregiudiziali potevano opporgli, imputi a se stesso, se si è impegnato un giudizio, nel quale doveva prevedere che per fatto proprio, sarebbe stato soccombente.

Ma, tranne questi casi, è indubitabile che il lavoro rimane diviso tra due sezioni, senza correre il rischio della difformità dei giudicati.

Lo scopo precipuo dell'istituzione di un unico magistrato supremo è quello d'impedire più che si può la difformità contemporanea o quasi, dei giudicati, affinché non s'incorra nell'inconveniente che dall'oggi al domani uno stesso tribunale muti la interpretazione della legge.

Colla sezione dei ricorsi questo si ottiene, perchè quando ammette alla discussione contraddittoria, non motiva nulla, e non motivando, non si può dire che la sezione civile, col rigetto del ricorso, si ponga in contraddizione con essa. Imperocchè il decreto ammissivo della sezione dei ricorsi non esprime alcuna massima, e sol perchè inclina le più volte a credere che la sentenza denunziata non abbia ben risolto la questione, sente il bisogno che le ragioni del ricorrente siano sottoposte alla prova della discussione contraddittoria.

Sarà questo un opinamento tacito della sezione dei ricorsi, ma non mai un giudizio irrettrabile.

Si potrebbe piuttosto dire che vi è un inconveniente possibile che, rigettando i ricorsi per una metà delle cause, la sezione dei ricorsi possa trovarsi una qualche volta in contradi-

zione colle massime che avesse già emesse, o fosse per emettere in cause congeneri la sezione civile.

Non nego che l'inconveniente sia possibile, ma ripeto ciò che ebbi l'onore di avvertire nella discussione generale.

In sei anni che sono passati a Milano con questa sezione, non è mai succeduto un caso di vera contraddizione tra la sezione civile e la sezione dei ricorsi, sia perchè una sezione che riconosce essere stata fissata dall'altra una massima, la quale non poteva dirsi erronea, ha reputato sempre conveniente di attenersi alla medesima, comunque inclinasse ad una diversa, stimando più opportuno il mantenere una giurisprudenza già fissata da poco tempo, anzichè lasciarsi sedurre dalla prospettiva di una decisione in apparenza più perfetta, e più conforme a certe idee astratte; sia perchè alcuna volta si usava di fare una riunione dei membri delle due sezioni per raccogliere il parere comune sopra qualche grave questione di diritto che potesse agevolmente dar luogo a dissensi o dispareri.

Quindi gli inconvenienti della difformità, sia nel caso dell'ammissione, sia nel caso della reiezione, non si sono presentati.

Questa è la storia genuina della vita della sezione dei ricorsi; ha provveduto a mantenere la uniformità dei giudicati: e nel tempo stesso se ha prodotto l'inconveniente di assoggettare i ricorrenti ad un poco più di dispendio nelle cause e ad una maggiore perdita di tempo, ha sollevato peraltro la sezione civile da un soverchio lavoro e risparmiato l'arretrato.

Nel sistema delle due sezioni, una per gli affari speciali, come diceva l'on. Larussa, ed una per le cause del diritto comune, vi è un gran pregiudizio, che cioè si abituano dei giudici a trattare soltanto materie speciali; e quindi difficilmente potrebbero formarsi quel completo e pratico criterio che si contrae con l'abitudine di studiare ed interpretare tutte quante le leggi attinenti sia al diritto civile comune, sia al diritto pubblico dello Stato, e non soltanto alcune leggi speciali.

Poi, non è vero che si possa fare la separazione tra le questioni speciali e le questioni comuni, poichè nel giudicare questioni dipendenti da leggi speciali, si possono presen-

tare questioni di diritto comune, come pure questioni di rito e di procedura; onde il pericolo della difformità dei giudicati, se può esser minore con due sezioni aventi eguali attribuzioni, ma sopra materie diverse, non è per niente dileguato.

Farò ora un'altra osservazione per viemiglio rispondere a quello che diceva l'on. Senatore Larussa, sulla difformità dei giudicati. È un fatto, che dove c'è stata la sezione dei ricorsi, le difformità contemporanee sopra le stesse questioni o non si trovano, o sono rarissime, mentre alla Corte di Cassazione di Napoli, come avvertiva l'altro giorno, per le mutazioni dei giudici, codeste differenze sono frequenti, tantochè, se si aprono gli Annali di giurisprudenza, vi riscontriamo opposti giudicati a breve distanza gli uni dagli altri, solo perchè sono variati alcuni magistrati, mentre di tali differenze la sezione dei ricorsi di Francia, con un periodo lunghissimo di vita, non ne offre che pochissimi esempi.

L'onorevole Larussa ha creduto di dire che in Francia la maggioranza dei giureconsulti non è favorevole alla sezione dei ricorsi. Mi dispiace di dover in questo emettere una diversa opinione, perchè è un fatto che, dacchè tale sezione esiste in Francia (ed è coeva colla Cassazione medesima), più volte fu messa in pericolo di essere abolita dinanzi al Parlamento, ma tutte le volte uscì sempre vittoriosa, poichè, se non si dissimulavano gli inconvenienti della istituzione, si finiva col riconoscere che questi erano superati dai vantaggi che arrecava al pratico andamento dell'istituto della Cassazione ed alla uniformità della giurisprudenza.

Io ripeterò le parole dette dall'illustre Troplong già Presidente della Corte di Cassazione francese, quando non era ancora in quelle funzioni, cioè nel 1848.

Egli, dopo aver accennato ai diversi attacchi mossi in più tempi contro tale istituzione, finiva col dire che ne sortì sempre vittoriosa, « e che era da sperare fosse lo stesso anche oggi, e che l'Assemblea, illuminata dai fatti e dalle alte considerazioni d'ordine pubblico, che ha sott'occhio, non vorrà privare l'amministrazione della giustizia di un istrumento indispensabile al suo regolare andamento. »

Poche parole mi restano a dire sulle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Ferraris ri-

guardo al modo di composizione delle tre Sezioni della Corte.

Si dice nell'articolo che ciascuna di queste Sezioni tiene udienza in ogni giorno non feriato, e che decide col numero di 7 votanti.

Io convengo coll'onorevole Ferraris che una Sezione composta di sette giudici dovendosi modificare tutti i giorni, può dar luogo all'inconveniente da lui deplorato che in alcuni giorni della settimana si abbia una maggioranza di giudici, diversa da quella dei giorni precedenti, e che quindi si corra il pericolo dell'e difformità dei giudicati.

Per evitare questo pericolo, io reputerei miglior partito che le Sezioni fossero composte di nove giudici, secondo il sistema in vigore alla Cassazione di Milano, prima del 1866.

Così potremmo mantenere sempre una maggioranza eguale ed ottenere il vantaggio di una meno gravosa ripartizione del lavoro tra i diversi Consigli. Sottopongo perciò questa mia osservazione al signor Ministro ed alla Commissione. Non crederei poi che fosse conveniente il dire che le Sezioni devono sedere tutti i giorni, perchè questa è materia disciplinare che non è necessario inserire in un articolo di legge, tanto più che potrebbe alcuna volta convenire di restringere le udienze ad un minor numero di giorni.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Quando l'onorevole Guardasigilli amichevolmente mi annunziò di voler creare una sezione dei ricorsi, per verità gli espressi un'opinione contraria per una ragione che ora indicherò. Costituendo una sezione dei ricorsi, si deve fare un doppio esame. La sezione dei ricorsi discute il merito di ciascun ricorso; ella vede se mai sia manifesta, o pur no, la violazione della legge nella sentenza denunziata; se crede che i motivi sieno manifestamente insussistenti, rigetta il ricorso; quando poi vede che essi presentino dei dubbi di violazione di legge, rinvia la cognizione della causa alla sezione civile, che ne fa il secondo e più maturo esame.

Ora io domando a me stesso: perchè si vuole rendere così difficile lo annullare una sentenza di Corte di appello, da richiedere un doppio esame? Mi pare ciò un fatto troppo grave, poichè non si offende solo la forma, ma si tocca la sostanza della cosa; dappoichè, ripeto, una sentenza di Corte d'appello, creando una sezione

de' ricorsi, non potrebbe essere annullata senza un duplice esame.

Ciò mi rammenta quello che ora si fa nell'estimazione delle istruzioni presso la Camera di consiglio e la sezione d'accusa. Se la Camera di Consiglio si avvisa che il fatto non costituisca reato, o pure, costituendolo, sia un delitto, tronca il procedimento nel primo caso, e rinvia la causa, nel secondo, al pretore o al tribunale correzionale. Se vede manifesta la prova del crimine, invia il processo alla sezione di accusa. Questa fa un secondo esame e fa quello che con altro ordinamento avrebbe potuto fare la Camera di Consiglio. Però, comunque grave sia questo fatto, non pertanto io che ho voluto ed ho votato l'unica Cassazione, debbo rassegnarmi alla sezione dei ricorsi per la necessità che impone il numero degli affari in Italia. Non è possibile discutere 1719 ricorsi quanti oggi se ne producono con la sola sezione civile, ancorchè tenga udienza ogni giorno. Nella sezione dei ricorsi si discuteranno sommariamente i 1719 ricorsi; quasi una metà di essi, giusta l'esperienza fattane presso la Corte di Cassazione di Francia, per manifesta insussistenza de' motivi, sarà definitivamente rigettata, e l'altra metà sarà il lavoro della sezione civile.

A ciò si aggiunge, che la necessità del duplice esame per lo annullamento della sentenza, il tempo e la spesa maggiore che occorre per la definizione di un ricorso, contribuiranno a persuadere i contendenti ad acquietarsi alle sentenze de' giudici di appello.

Io quindi voterò la sezione dei ricorsi, ma la voterò solo come una indispensabile necessità per la spedizione degli affari.

In Francia si dubita se debba sopprimersi la sezione dei ricorsi, ma perchè se ne dubita? I ricorsi che si producono in Francia, i ricorsi presentati alla Cancelleria sono stati: nel 1866, 759; nel 1867, 842, 85 più dell'anno precedente. Eppure l'arretrato nel 1866 fu di 779 ricorsi; nel 1867, di 887. Il Guardasigilli, presentando la statistica all'Imperatore, fece l'elogio della Magistratura, cui disse non imputabile quell'arretrato. Ora in Francia può ben sostenersi che una sezione civile, tenendo udienza ogni giorno, possa compiere intero il suo ufficio. Ma non si può tenere una simile opinione in Italia, dove i ricorsi annuali ascendono a 1719 circa.

L'esempio dell'arretrato fatto dalla sezione dei ricorsi in Francia mi dà il modo di rispondere ad un'osservazione dell'onorevole Senatore Ferraris.

La sezione dei ricorsi, signori Senatori, deve tenere udienza ogni giorno, e il numero di 15 Consiglieri è insufficiente; toglietene coloro che si ammalano, e le malattie non sono rare in un Corpo composto di uomini maturi di età, non computate chi è occupato per ufficio pubblico, chi è in permissione di assenza, e chi è in aspettativa per ragioni di salute o di famiglia, e voi dovete convenir meco che senza supplenti non si potrà tenere udienza ogni giorno. Ma col sistema dell'uso de' supplenti si disordinano le altre sezioni, che anche esse debbono tenere udienza ogni giorno.

Se non si costituisce la sezione de' ricorsi, in modo che possa andar innanzi da sè, senza aver d'uopo di supplenti, ne avverrà un gravissimo e doppio danno peggiore di quel che abbiamo oggi, poichè avremo un primo arretrato nella sezione de' ricorsi, e ne avremo poi un secondo alla sezione di merito, se anche questa non possa reggersi da sè.

Conchiudo dunque col dire che voterò la sezione de' ricorsi come uno spediente indispensabile per la spedizione degli affari, e mi unirò a coloro che vogliono piuttosto accrescere che diminuire il numero de' Consiglieri de' quali si compone la Corte di Cassazione, secondo il progetto di legge emendato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parli pure prima il Senatore Imbriani.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Son pronto a secondare l'invito fattomi dal Signor Ministro ritirando il mio emendamento, poichè parmi chiaro che non ci sia luogo a provvedere oggi specificamente in una quistione che si trova già autorevolmente decisa e razionalmente fermata dalla giurisprudenza, e dalla scuola. Il legislatore indarno provvederebbe, quando hanno già stabilmente provveduto i costumi e le pratiche del foro. Accetto pertanto la nuova formulazione del capoverso primo, che modifica la precedente, e che decideva in senso *incivile* ed irrazionale la

controversia del valore della rinunzia tacita od espressa in materia penale.

Signori Senatori; io veggio che nessuno accetta per se stessa la sezione civile de' ricorsi; ciascuno ne scorge i difetti ed i pericoli, ma l'accetta come una necessità per rendere possibile il compito della Camera civile della Cassazione unica e per economia di tempo e nell'interesse delle parti.

Noi dimostriamo e riteniamo che la Cassazione o è unica o perde l'efficacia del suo istituto. Ed essendo unica, per un vasto Stato sarà sopraffatta dal cumolo delle sue incombenze, e darà luogo ad una giustizia molto lenta epperò dannosa. La sezione de' ricorsi sorge da codeste necessità, attribuendole una o più categorie di affari di natura determinata come li veggiamo enunciati negli articoli seguenti, affari che non concernono la competenza ordinaria e pura della Corte di Cassazione. In secondo luogo le annette ancor l'esame della recettibilità e della ammissibilità del ricorso: esaminare se è prodotto ne' termini e con le garanzie esterne volute dalla legge, e se i mezzi prodotti riguardano i casi in cui si apre l'adito alla Cassazione, tutto ciò non ha nulla che fare col merito del ricorso, e cade convenientemente e con grande utilità delle parti nella giurisdizione della Sezione di ricorsi. A tal modo ci ha una gran serie d'affari, che presto si decide, e che nulla toglie alla serietà della discussione di merito, e che sgombra dal ruolo della Cassazione un gran numero di cause, e permette che la stessa Cassazione più presto le espedisca e con ponderazione più piena.

Tutto questo si comprende: ma due dubbi potenti si accolgono nell'animo mio, che io sommetto all'estimazione del Senato.

1. Io veggio fatto un dritto disuguale alle parti contendenti. Non accade discorrere della parte resistente al ricorso; essa si trova impregiudicata e nelle condizioni normali ordinarie. Se la sezione dei ricorsi dichiara *irrecettibile* o *inammissibile* il ricorso, essa ha vinto senza occuparsene e senza dispendi; se lo dichiara ammissibile, lo trasmette alla sezione di Cassazione, ed allora la parte resistente si difenderà, come oggi fa, un'unica volta, e con grande economia di tempo, come oggi non fa, e può fare anche col sistema erroneo delle Cassazioni regionali.

Ma non è così della parte ricorrente, la quale

ha una diversa condizione e molto più grave. Essa è obbligata in molti casi a passare per un doppio esame del ricorso ed a sottostare ad una doppia spesa. Nel primo innanzi alla sezione dei ricorsi, dove si discute della *recettibilità* e della *ammissibilità* del ricorso, e di qualcosa altro più grave, come or ora vedremo.

Debbe assistere per far che il ricorso non corra pericoli, e non le venga negato di discuterlo in merito innanzi alla sezione di Cassazione, stadio grave, in cui debbe il ricorrente difendersi e farsi difendere e spendere separatamente in *limine litis* pel solo fine di passare alla discussione in merito.

Essa parte in questo periodo, combatte per non perdere il dritto a discutere, ma non propriamente per guadagnar nulla. Essa se ottiene di passare dalla sezione de' ricorsi alla sezione di Cassazione, dovrà di nuovo in un distinto stadio farsi difendere in merito e sobbarcarsi a doppia spesa, perchè ci ha un doppio giudizio.

Frattanto il resistente non è sottoposto che ad un solo giudizio e ad una sola spesa. Questa disuguaglianza è *incivile*, e alle due parti è fatta una condizione di spese e di disagi disuguale. Questo stabilimento turba il concetto dell'uguaglianza giuridica de' litiganti in faccia alla legge. Codesta quasi rasenta una violazione di Statuto politico.

2. Ma se ciò è molto, vi ha ancor dippiù se si pon mente alla facoltà che vien concessuta alla sezione de' ricorsi dal comma 5. dell'art. 12 dello schema di legge che ci occupa.

E di vero, facoltà grande è questa, e che ha i suoi pericoli. Il comma statuisce che la sezione de' ricorsi dichiara non ammissibile il ricorso se i suoi *motivi sieno manifestamente insussistenti*. Dunque la sezione *pregusta* pure, *subdora* e *deliba* il merito de' motivi. Da ciò può derivare un errore ed un arbitrio più facile, perciocchè sembrando con la *delibazione*, che è una sommarissima estimazione, insussistenti i motivi, il ricorso potrà esser dichiarato inammissibile.

Siffatta sezione, non studiando profondamente i fatti, può credere facilmente che non sussistano i motivi; e tratta da zelo del suo ufficio di sgombratrice e spazzatrice di ricorsi, potrebbe cadere in violazione del dritto delle parti; e anche quando non vi cadesse, potrebbe agevolmente dar luogo a togliere autorità alla sua

decisione: il che tornerebbe solo per sé in gran disagio civile, che andrebbe evitato.

A ciò si aggiunga che nel caso ancora che alla sezione de'ricorsi non sembrano manifestamente insussistenti i motivi, e passi il ricorso all'esame in merito della Cassazione civile, s'incorrerebbe in un altro forte danno se questa ultima sezione trovasse e giudicasse manifestamente i sussistenti i motivi del ricorso.

Quale contrarietà di giudizi sorgerebbe allora, che turberebbe le coscienze ed inferirebbe in modo solenne l'autorità regolatrice dell'istituto di cassazione!

Desidero che il signor Ministro, che la Commissione mi diano de' chiarimenti che possano dileguare siffatti dubbi, i quali fan violenza al mio intelletto, e non permettono ancora che io mi acqueti nella proposta ministeriale.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parli pure l'onorevole Poggi.

Senatore POGGI. Ho domandato la parola per dare all'onorevole Senatore Imbriani uno schiarimento di fatto circa alle spese che egli crede raddoppiarsi per il doppio giudizio. Avanti la Sezione dei ricorsi non si produce che la copia autentica della sentenza denunziata od il ricorso, non altro. Se il ricorso è rigettato, avanti a quella Sezione, la spesa è finita, senz'altro il ricorrente paghi neppure un soldo a favore dell'intimato che non è comparso, nè poteva comparire. Se invece va avanti all'altra Sezione, il ricorso rimane tale e quale, come pure la copia della sentenza che era necessaria avanti la prima Sezione; sicchè per questa parte non ci sarebbe nessuna maggiore spesa. Il maggior dispendio dipenderà dall'intervento dell'avvocato avanti la sezione dei ricorsi, ma quella è piccola cosa. Ma se il Senato lo credesse, potrebbe adottare la modificazione di cui ho parlato, cioè di restringere l'intervento dell'avvocato in quei soli casi in cui la Sezione dei ricorsi lo reputasse necessario prima di venire al rigetto del ricorso; ed allora anche questa spesa il più delle volte potrebbe essere risparmiata.

Sicchè l'onorevole Imbriani, il quale ha sentito la necessità di cotale istituzione, se teme qualche inconveniente dal lato della spesa, non ci pensi più che tanto, perchè si ridur-

rebbe a ben piccola cosa, e sarebbe compensata dal minore dispendio nel caso del rigetto innanzi all'a Sezione dei ricorsi.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.  
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nè l'ora tarda, nè le mie condizioni di salute mi permettono di trattare per disteso, in questo momento, la grave questione della sezione dei ricorsi: ciò nonpertanto sottometterò al Senato poche osservazioni, che spero potranno chiarire i motivi gravissimi che mi hanno consigliato a rimetterla nel presente progetto di legge, e se non distruggere pienamente, almeno attenuare assai le obiezioni che sono state emesse contro la sezione dei ricorsi.

È possibile una Corte di Cassazione unica per un Regno di 25 milioni e con quel numero enorme di cause che avete inteso indicare poc'anzi, la quale abbia per gli affari civili la sola sezione civile?

Io credo che sia tale problema che nessuno può sperare di risolvere; tale difficoltà che nessuno può pretendere di superare.

Se dunque si vuole una Corte di Cassazione unica (e occorre volerla per gli uffici a cui è destinata) bisogna anche provvedere in modo che abbia la materiale possibilità di servire agli interessi dei litiganti.

Qual via si deve dunque tenere?

Dividere la Corte di Cassazione per sezioni, aventi tutte le medesime attribuzioni? Ma allora tanto vale averle tutte in un solo luogo, quanto averle disseminate, come si proponeva nei giorni scorsi, nelle diverse città dello Stato, e le difficoltà già accennate e discusse ricompariscono; diversità di pronunciati, diversità di giurisprudenza, divisione della magistratura italiana. Che se le sezioni sono raccolte nella stessa città, ben è sperabile che le contraddizioni siano più rare perchè i giudici possono intendersi prima intorno alle questioni più importanti; tuttavia sono pur sempre sezioni diverse, ciascuna delle quali giudica secondo le proprie abitudini e tradizioni; l'uniformità diventa se non impossibile, difficilissima.

Che resta dunque a fare? O dividere la Corte in sezioni per ragion di materie; oppure dividerla in sezioni per la ammissibilità e pel merito de' ricorsi, come fu stabilito in Francia e altrove, e come è proposto nel progetto; formando cioè una sezione de' ricorsi, e una se-

zione civile, la prima per giudicare solamente sull'ammissibilità, la seconda sul merito dei ricorsi medesimi.

Circa la divisione per materie, l'onorevole Larussa che se ne è fatto propugnatore, ha creduto esser cosa facilissima l'attribuire alla sezione dei ricorsi le materie speciali contenute nell'articolo 9 e le cause elettorali, di imposte e di tasse; ma non ha forse esaminate le statistiche. Se le avesse esaminate, avrebbe veduto che in quei tredici numeri dell'articolo 9, si contengono casi che rarissimamente si portano alla Cassazione. Io credo che in un anno, appena appena possano giungere a cento. È dunque materia assai scarsa che non potrebbe occupare un'intera sezione; mentre abbiamo d'altro canto da 1200 a 1500 cause civili all'anno.

Per quello poi che riguarda le cause d'imposte e di tasse e le cause elettorali, ripeterò l'ottima osservazione del Senatore Poggi. Prima di tutto, perchè creare tribunali speciali per materie speciali col pericolo di infondere in questi tribunali costumi ed abitudini giudiziarie ristrette sempre alle medesime questioni, alle medesime materie? Ma che avverrà poi quando queste cause presentino da un lato questioni speciali, e dall'altro questioni comuni? questioni di diritto, e questioni di forme, questioni attinenti alla legge speciale, e questioni attinenti al diritto civile? Si manderà il ricorso alla sezione speciale od alla sezione civile? o prima all'una, poi all'altra? oppure si farà un giudizio *a priori* per sapere a qual sezione si debba mandare? Sarebbe in tutti i casi un sistema difficilissimo, che poi non raggiungerebbe lo scopo. Aggiungo anzi che per le materie penali io mi ero preoccupato della medesima difficoltà, e nel primo progetto aveva ideato di dividere la Corte di Cassazione in quattro sezioni; quella dei ricorsi, la civile e due penali, l'una cioè per le cause trattate avanti la Corte di Assise, e l'altra per quelle trattate innanzi a giudici correzionali.

Ho però dovuto riconoscere che si sarebbe incontrata la medesima difficoltà, perchè vi sono questioni comuni ad una materia ed all'altra, come sono la definizione dei reati e tutte le questioni di procedura, p. e. sulla lettura de' documenti, sul modo e le forme dell'audizione dei testimoni e simili. Le due sezioni penali avrebbero potuto trovarsi in disaccordo sulle medesime questioni e creare così quella difforme giurisprudenza che noi vogliamo evitare.

Fortunatamente questa difficoltà non sussiste, ed è assai minore nelle materie civili, dove la divisione tra le funzioni della sezione dei ricorsi e quelle delle sezioni civili, è reale e positiva. Non dico che sia impossibile una contraddizione tra di loro, ma sarà rarissima. E intanto avremo ottenuto un gran bene, provveduto ad una grande necessità. Tutto sta a ben definire le attribuzioni della sezione de' ricorsi, perchè appunto le censure che ha suscitate dipendettero quasi esclusivamente da ciò che le si era voluto attribuire l'ufficio di esaminare almeno indirettamente se il ricorso fosse fondato. Ove ciò si stabilisse, le contraddizioni colla sezione civile potrebbero essere frequenti e gravissime. Ma se si considera il tenore dell'art. 12, si trova che per quanto le attribuzioni della sezione dei ricorsi siano gravi, non usurpano però mai quelle della sezione civile. Esse comprendono non solo la forma esterna del ricorso; p. e. sul tempo in cui fu presentato, e sui documenti che l'accompagnano, ma anche la questione se le sentenze siano o no suscettibili di ricorso; ed anche qualche cosa di più; poichè la sezione de' ricorsi dichiara inammissibile il ricorso se i motivi sono *manifestamente insussistenti*.

L'ufficio di questa sezione, Signori, non occorre dissimularlo, è de' più ardui; il confine che la separa dalla sezione civile è de' più delicati e sottili: pur vi è; è le attribuzioni rispettive non si confondono. Se i magistrati che comporranno la sezione de' ricorsi comprenderanno tutta l'importanza della loro missione, sarà la sezione più utile, quella che renderà maggiori e migliori frutti nella amministrazione della giustizia, togliendo quel gran numero di cause, che sono il frutto di mal fondate speranze de' litiganti, o la conseguenza di poco accurati studi forensi.

Se poi la sezione dei ricorsi, contro le nostre speranze, si mostrerà debole od incerta; se, meticolosa o timida, preferisse rinviare i ricorsi alla sezione civile anche quando avrebbe dovuto dichiararli inammissibili, dovremo confessare che l'istituto e avrebbe mancato al suo scopo e non dovrebbe più rimanere. Ed allora il Parlamento deciderà se effettivamente debba farsi cessare.

Ma nel concetto con cui la vogliamo istituire ed ha funzionato in Francia ed in Italia fino dal 1865, ed anche a Napoli, durante l'epoca della

antica Cassazione, io spero che l'opera ne dovrà riuscire benefica, sceverando una grandissima parte di mal fondati ricorsi, a sollievo della sezione civile.

Ma, diceva l'onorevole Imbriani, voi raddoppiate la spesa, raddoppiate la durata delle liti. Non credo; perciocchè se si raddoppia per quei ricorsi che sono ammessi e rinviati alla sezione civile, s'abbrevia di molto per quelli che sono rigettati; con che poi indirettamente si abbrevia anche per gli altri il tempo che debbono attendere presso la Cassazione. E siccome il numero de'ricorsi respinti dalla sezione dei ricorsi sta al numero di quelli ammessi e rinviati alla sezione civile, come 3 a 1, od almeno come 2 ad 1, avremo sempre questo compenso che per metà di quelle cause è abbreviata di molto la durata del giudizio, oltre l'altro compenso di avere diminuito per metà le vessazioni alle parti. E infatti vedasi qual'è il sistema presente. La parte che ricorre in Cassazione notifica il ricorso al suo contraddittore e lo obbliga a nominarsi un avvocato ed a presentare il suo controricorso, affinché sia discusso nella sezione civile, udite le due parti, tanto sulla ricevibilità quanto sul merito.

Per contrario, secondo il sistema che noi proponiamo, colui che ricorre, non notifica il ricorso al suo contraddittore se non dopo averne ottenuta l'autorizzazione dalla sezione de'ricorsi. Chi ha guadagnato la lite si tiene all'ombra del giudicato fino a che la sezione de'ricorsi abbia dichiarato ricevibile il ricorso. Il ricorrente del pari fa minori spese, poichè, se anche il ricorso viene rigettato, non sopporta che le spese fatte per se solo, non quelle dell'altra parte.

Resta uno scrupolo però all'onorevole Imbriani. Come si fa, chiede egli, a decidere ascoltando una parte sola? Ma delle due l'una: o il ricorso si ammette, e la parte che non fu citata, lo dev'essere per la discussione ulteriore nella sezione civile; ed allora saranno udite e l'una e l'altra; o il ricorso non è ammesso, e non se ne può dolere colui che non è stato citato poichè ha guadagnato senza dispendio nè molestia: non se ne può dolere neppur colui che ha prodotto il ricorso, perchè è stato ascoltato, ed anzi senza contraddittore. Io quindi non credo che l'interesse del litigante sia menomamente leso, e parmi che l'andamento della giustizia riesca più spedito e meno dispendioso per le parti.

Del resto, io lo ripeto, se si vuole la Cassa-

zione unica non v'è altro mezzo che quello di dividere il lavoro tra la sezione dei ricorsi e la sezione civile.

Epperò io raccomando l'articolo alla vostra approvazione.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Comunque i dubbi non mi sieno stati dileguati, nondimeno io veggio che siffatti difetti (che pur vi sono nella sezione de'ricorsi) recan danni molto minori all'amministrazione della giustizia di quelli che verrebbero dalla mancanza di essa sezione.

E così io l'accetto come un fatto necessario per l'unicità della Cassazione, della cui bontà sono intimamente convinto. Io confido solo, o almanco spero, che, scemando, col progredir del tempo, lo spirito litigioso degl'italiani in genere, e segnatamente de' meridionali, i ricorsi vogliano scemare, e ridursi a quella quantità che possa essere con economia di tempo spedita dalla Corte di Cassazione, e per tal forma si renda inutile la sezione de'ricorsi, che oggi il Senato con me subisce.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io volentieri mi unirei all'avviso dell'onorevole Signor Ministro, se nella pratica fosse vero che in ogni ricorso sottoposto alla Corte di Cassazione si dovesse esaminare un solo motivo. Allora potrebbe ottenersi lo scopo di respingersi senza ulteriore discussione il ricorso per avventura inammissibile o manifestamente insussistente. Avviene peraltro diversamente, perciocchè pochissime sono le cause in cui l'inammissibilità colpisca l'intero ricorso. Evvi nella massima parte delle cause tanta copia di mezzi connessi fra loro, da produrre questa conseguenza.

Taluni appunti saranno dichiarati impertinenti dalla Sezione dei ricorsi; per gli altri dovrà farsi rimando alla Sezione civile.

Ecco l'inconveniente da me deplorato; sciupio di tempo e doppia spesa; niun vantaggio per la sezione di merito, che sarà sempre obbligata a studiare l'intero processo per esaurire il suo compito.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io non voglio fare l'elogio di questa Sezione dei ricorsi, perchè in

verità quei medesimi che l'hanno sostenuta, non ne hanno dissimulato gli inconvenienti; ma ci sono certi mali minori che bisogna accettare. Si vuole una Corte di Cassazione unica? La maggioranza del Senato ha detto, sì: almeno il primo articolo, che è il fondamento della legge, è stato votato. Si vuole dunque una Corte di Cassazione possibile? Questa è la questione. Ora quattro Corti di Cassazione sono state impotenti a spedire i ricorsi; la Corte di Cassazione di Napoli ha un gran numero di ricorsi civili arretrati; quella di Torino ha due mila e più ricorsi arretrati. L'unico mezzo adunque atto ad impedire che si accumulino un gran numero di ricorsi senza potere essere spediti, è la sezione di ricorsi.

La sezione speciale, proposta dall'onorevole Larussa, offre maggiori inconvenienti, sia per le sue diverse attribuzioni, sia per le contraddizioni in cui si potrebbe trovare colla Sezione civile.

Per la qual cosa, io pregherei gli onorevoli oppositori a credere, che la Corte unica di Cassazione non può fondarsi in Roma senza la Camera dei ricorsi; il non volere questo, torna lo stesso che non volere la Corte unica di Cassazione.

D'altra parte nel modo in cui sono formulati gli articoli riguardanti la Sezione dei ricorsi, non si trova quella contraddizione la quale si sarebbe altrimenti trovata, se la redazione fosse stata diversa.

PRESIDENTE. Se non si domanda da altri la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(V. sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia levarsi.

(Approvato.)

Voci: A domani, a domani!

PRESIDENTE. Dunque la seduta pubblica è rinviiata a domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 6).